



Deliberazione giunta regionale n. 543 del 09/10/2012

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico

Settore: 1 - Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico

Oggetto:

PROGETTO DI LEGGE - TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO - PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE (CON ALLEGATI)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Settori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Dirigenti dei Settori a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

a. la Regione Campania, allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo delle attività produttive, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della tutela della concorrenza, persegue i seguenti obiettivi:

- a.1 competitività del mercato;
- a.2 promozione e sostegno dell'imprenditorialità;
- a.3 ampliamento delle prospettive di mercato, internazionalizzazione e attrazione degli investimenti;
- a.4 gestione delle crisi;
- a.5 efficienza e governo dei processi decisionali, sviluppo del capitale umano, innovazione e competitività del territorio;

b. tali obiettivi sono conseguiti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione;

c. i cardini della normativa comunitaria e nazionale di settore sono rappresentati dalla sana e leale concorrenza, dalla liberalizzazione dell'avvio e dell'esercizio delle attività di servizi e dalla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese;

d. il quadro normativo di riferimento, avviato con la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein o direttiva servizi), recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recentemente integrato e corretto con il decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147, è stato progressivamente completato con le ulteriori disposizioni in materia di liberalizzazione e semplificazione delle attività produttive e di prestazione dei servizi, introdotte dai successivi provvedimenti normativi per l'economia e la stabilizzazione finanziaria:

- d.1 d.l. n. 70/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106;
- d.2 d.l. n. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111;
- d.3 d.l. n. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148;
- d.4 d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- d.5 d.l. n. 1/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27;
- d.6 d.l. n. 5/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35;

e. le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi generali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

CONSIDERATO CHE:

a. la Regione Campania, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2008 n. 18 “Legge comunitaria regionale”, ha disposto, con regolamento regionale n. 11/2010 (decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 94 del 9 aprile 2010), l’attuazione della direttiva 2006/123/CE nell’ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale;

b. con deliberazione n. 816 del 26 novembre 2010, la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3 del richiamato regolamento, ha effettuato una prima ricognizione dei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi, prevedendo la disapplicazione delle parti procedurali recate dalle disposizioni regionali risultate in contrasto con gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva medesima. Tale provvedimento stabilisce l’abrogazione esplicita, con successivo disegno di legge, delle disposizioni incompatibili con la normativa comunitaria e la verifica annuale dello stato di avanzamento degli interventi regionali per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, al fine di procedere ad ulteriori disapplicazioni delle disposizioni regionali contrastanti;

c. ad integrazione della deliberazione n. 816/2010, e in attuazione delle ulteriori disposizioni in materia di riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici e di liberalizzazione delle attività, si rende necessaria l’adozione di una disciplina di riforma delle leggi regionali nelle materie di seguito indicate:

c.1 commercio, servizi e carburanti: L.R. 1-4-1975 n. 13 “Disciplina dei mercati all’ingrosso”; L.R. 7-1-2000 n. 1 “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”; L.R. 29-3-2006 n. 6 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”;

c.2 artigianato ed associazionismo: L.R. 5-6-1975 n. 51 “Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato”; L.R. 7-7-1977 n. 32 “Istituzione della Consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania”; L.R. 29-5-1980 n. 49 “Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato”; L.R. 28-2-1987 n. 11 “Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato”; L.R. 4-5-1987 n. 28 “Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato”;

c. 3 manifestazioni fieristiche: L.R. 4-4-1995 n. 11 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche”;

d. occorre, a tal fine, riordinare e semplificare le normative regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi e appare opportuno procedere alla riforma riunendo le disposizioni in un Testo Unico, da approvare ai sensi dell’art. 29 dello Statuto regionale, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale e nell’ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione;

e. all’uopo è stato predisposto il Progetto di legge regionale concernente il “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sviluppo del sistema produttivo”, con l’annessa relazione illustrativa di accompagnamento;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il Progetto di legge regionale “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sviluppo del sistema produttivo”, unitamente all’annessa relazione illustrativa di accompagnamento, allegati e parte integrante del presente atto;

Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale prot. 11265/UDCP/GAB/UL del 16/07/2012, integrato con prot. 14399/UDCP/GAB/UL del 21/09/2012

PROPONE e la GIUNTA, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1. di approvare il Progetto di legge regionale “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sviluppo del sistema produttivo”, con l’annessa relazione illustrativa di accompagnamento che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante;
2. di trasmettere la presente deliberazione, quale proposta, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

INDICE

TITOLO I

Finalità, ambito oggettivo di applicazione ed obiettivi del testo unico

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione

Art. 3 - Obiettivi

TITOLO II

Disposizioni generali in materia di programmazione regionale delle attività produttive - Strumenti e tipologie di intervento

CAPO I – Programmazione, strumenti e tipologie di intervento

Art. 4 – Piano di azione per lo sviluppo economico regionale.

Art. 5 - Strumenti e tipologie di intervento.

TITOLO III

Disposizioni in materia di semplificazioni delle attività produttive

Art. 6 – Finalità ed oggetto

Art. 7 – Semplificazione amministrativa

Art. 8 – Semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese

Art. 9 – Sistema campano dei servizi per le imprese

Art. 10– Sito istituzionale regionale per le imprese

Art. 11– Assistenza e supporto agli sportelli unici attività produttive (SUAP)

Art. 12– Disposizioni di semplificazione a livello regionale

TITOLO IV

Disciplina delle diverse tipologie di attività

CAPO I – Principi generali in materia di attività commerciali

Art. 13 – Oggetto e finalità

Art. 14 – Ambito di applicazione

Art. 15 – Definizioni

Art. 16 – Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

Art. 17– Osservatorio regionale sulla rete commerciale

Art. 18 – Centri di assistenza tecnica e Formazione Professionale

CAPO II – Commercio al dettaglio

SEZIONE I – Commercio in sede fissa

Art. 19– Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

Art. 20– Criteri di programmazione urbanistica

Art. 21– Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo

Art. 22– Modalità di intervento per le medie strutture di vendita

Art. 23 – Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico

Art. 24 – Interventi integrati per i centri minori

Art. 25 – Classificazioni delle attività commerciali al dettaglio e disposizioni comuni

- Art. 26 – Disciplina degli esercizi di vicinato
- Art. 27 – Parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture
- Art. 28 – Autorizzazioni per le medie strutture
- Art. 29 – Aggiunta di settore merceologico delle medie e grandi strutture
- Art. 30 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
- Art. 31 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
- Art. 32 – Priorità
- Art. 33 – Ampliamento delle grandi strutture di vendita
- Art. 34 – Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita
- Art. 35 – Autorizzazioni per outlet e factory outlet center
- Art. 36 – Norme transitorie e disposizioni comuni alle attività di commercio al dettaglio

SEZIONE II – Commercio su aree pubbliche

- Art. 37 – Ambito di applicazione, definizioni e finalità
- Art. 38 – Compiti della Regione
- Art. 39 – Compiti dei Comuni
- Art. 40 – Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 41 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 42 – Autorizzazioni per posteggi dati in concessione (tipologia A)
- Art. 43 – Criteri per la concessione e il rinnovo dei posteggi
- Art. 44 – Autorizzazioni per l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B)
- Art. 45 – Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Art. 46 – Subingresso nella gestione e nella proprietà
- Art. 47 – Modifica del settore merceologico
- Art. 48 – Trasferimento di residenza o di sede legale
- Art. 49 – Tasse regionali e comunali
- Art. 50 – Autorizzazioni stagionali
- Art. 51 – Definizione dei mercati Modifica dei mercati
- Art. 52 – Istituzione e trasferimento di un mercato
- Art. 53 – Caratteristiche funzionali dei mercati
- Art. 54 – Sospensione dei mercati Mercati domenicali e festivi
- Art. 55 – Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi
- Art. 56 – Mercati domenicali e festivi
- Art. 57 – Anagrafe delle imprese
- Art. 58 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE III – Forme speciali di vendita al dettaglio

- Art. 59 – Spacci interni
- Art. 60 – Apparecchi automatici
- Art. 61 – Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- Art. 62 – Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
- Art. 63 – Propaganda ai fini commerciali

CAPO III Commercio all'ingrosso

- Art. 64 – Ambito di applicazione
- Art. 65 – Disposizioni generali in materia di commercio all'ingrosso
- Art. 66 – Definizione e finalità dei mercati all'ingrosso
- Art. 67 – Tipologie di mercati all'ingrosso
- Art. 68 – Programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso

Art. 69 – Contenuti del programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso

Art. 70 – Regolamento tipo

Art. 71 – Istituzione, ampliamento, trasferimento, chiusura di mercati

Art. 72 – Gestione delle attività

Art. 73 – Modalità di funzionamento

Art. 74 – Operatori commerciali

Art. 75 – Commercio al di fuori dei mercati

Art. 76 – Vigilanza

CAPO IV - Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 77 - Definizioni e ambito di applicazione

Art. 78 - Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 79 – Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 80 – Monitoraggio

Art. 81 – Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 82 - Revoca delle autorizzazioni.

Art. 83 - Somministrazione temporanea

CAPO V – Stampa quotidiana e periodica

Art. 84 – Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 85 – Punti vendita esclusivi.

Art. 86– Punti vendita non esclusivi.

Art. 87– Modalità di vendita

Art. 88– Indirizzi regionali e piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita

CAPO VI - Regolazione della condotta

SEZIONE I – Pubblicità dei prezzi

Art. 89– Pubblicità dei prezzi

Art. 90 - Pubblicità dei prezzi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONE II – Vendite straordinarie e promozionali

Art. 91 - Vendite straordinarie

CAPO VII - Sanzioni

Art. 92 – Sanzioni

Art. 93 – Sanzioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 94 – Potere sostitutivo

Art. 95– Clausola valutativa

CAPO VIII – Centri commerciali naturali

Art. 96 – Principi e obiettivi

Art. 97– Definizioni

Art. 98 – Finalità dei centri commerciali naturali

Art. 99 – Requisiti soggettivi

Art. 100 – Requisiti oggettivi

Art. 101 – Riconoscimento del centro commerciale naturale

Art. 102– Elenco regionale dei centri commerciali naturali

Art. 103– Assistenza Tecnica

Art. 104– Disposizioni di coordinamento per i centri commerciali naturali già costituiti

Capo IX - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 105 – Oggetto e finalità.

Art. 106 – Annotazione, modifiche e cancellazione nella sezione speciale del registro delle imprese

Art. 107 – Commissione regionale per l'artigianato

Art. 108- Funzioni della CRA

Art. 109 - Artigianato artistico, tradizionale e di qualità

Capo X – Disposizioni relative alle manifestazioni fieristiche ed alle attività di cooperazione e internazionalizzazione

Art. 110 – Principi generali

Art. 111 – Definizioni

Art. 112 – Ambito di applicazione e qualificazione delle manifestazioni fieristiche

Art. 113 – Riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali.

Art. 114 – Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali

Art. 115 – Calendari fieristici

Art. 116 – Quartieri fieristici

Art. 117 – Riordino degli enti fieristici

Art. 118 – Sanzioni

Art. 119 – Regolamento di attuazione

Art. 120 - Ambito e modalità di applicazione delle attività di cooperazione e internazionalizzazione

CAPO XI - Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

SEZIONE I - Principi generali

Art. 121 - Oggetto e finalità

Art. 122 - Definizioni

Art. 123 - Funzioni dei comuni

Art. 124 - Programmazione regionale in materia di carburanti

Art. 125 - Commissione consultiva regionale carburanti

Art. 126 - Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti

Art. 127 - Attività di monitoraggio regionale

Art. 128 - Bacini di utenza

Art. 129 - Attività soggette ad autorizzazione.

Art. 130 - Attività soggette a comunicazione

Art. 131 – Uso del biometano

Art. 132 - Attività complementari e servizi integrativi

Art. 133 - Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

Art. 134 - Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

Art. 135 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

Art. 136 – Collaudo – Commissione di collaudo

Art. 137 - Disciplina urbanistica

Art. 138 - Qualificazione e ammodernamento della rete esistente

Art. 139 - Deroga per gli impianti di pubblica utilità

Art. 140 - Regolamento di attuazione.

SEZIONE II - Orari e turni impianti rete ordinaria

Art. 141 - Orario degli impianti di distribuzione carburanti

Art. 142 - Indirizzi regionali in materia di orari e turni di impianti di rete ordinaria

SEZIONE III - Impianti autostradali

Art. 143- Nuove concessioni

Art. 144 - Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati

Art. 145 - Modifiche degli impianti

Art. 146 - Trasferimento della titolarità della concessione

Art. 147 - Rinnovo della concessione

Art. 148 - Promozione specialità tipiche campane

Art. 149 - Decadenza dalla concessione

SEZIONE IV - Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili

Art. 150 - Impianti ad uso privato

Art. 151 - Contenitori-distributori mobili ad uso privato

Art. 152 - Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

Art. 153 - Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili

SEZIONE V - Vigilanza - sanzioni – norme transitorie

Art. 154 - Vigilanza e controllo

Art. 155 - Sanzioni

Art. 156 - Norme transitorie

TITOLO V Interventi di sviluppo delle attività produttive

CAPO I – Incentivi alle imprese con procedura negoziale e valutativa, interventi promozionali a favore dell'artigianato e promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

Art. 157 – Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale

Art. 158 – Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi

Art. 159 – Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione

Art. 160 – Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l'innovazione e lo sviluppo.

Art. 161 – Modalità di attuazione

Art. 162– Progetti promozionali a favore dell'artigianato.

Art. 163 – Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

CAPO II – Confidi tra piccole e medie imprese operanti in Campania

Art. 164 – Finalità

Art. 165 – Confidi

Art. 166– Contributi e criteri di ripartizione

Art. 167– Concessione dei contributi

Art. 168– Contabilità separata. Beneficiari degli aiuti. Compatibilità

Art. 169 – Garanzie collettive

Art. 170 – Aiuti alle piccole e medie imprese

Art. 171 – De minimis
Art. 172– Collaborazione – Informazioni
Art. 1730 – Controlli
Art. 174 – Stanziamenti

TITOLO VI

Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 175 – Adeguamento all'ordinamento della Repubblica
Art. 176 – Abrogazioni
Art 177 – Entrata in vigore

ALLEGATO A - Minima disponibilita' di parcheggi

ALLEGATO B – Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita

TITOLO I

Finalità, ambito oggettivo di applicazione ed obiettivi del Testo Unico dello sviluppo economico

Art. 1 Finalità

1. Allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo delle attività produttive, il presente testo unico dispone il riordino e la semplificazione delle normative regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, Titolo V, della Costituzione.

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a tutti i settori afferenti il sistema produttivo campano, ad esclusione del settore agricolo.

Art. 3 Obiettivi

1. La Regione, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della tutela della concorrenza, persegue i seguenti obiettivi:

- a) competitività del mercato, rispetto alla quale promuove e sostiene:
 - 1) la trasparenza, il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - 2) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;
 - 3) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, l'evoluzione tecnologica dell'offerta, nonché la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di contenere i prezzi e di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro;
 - 4) il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - 5) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari;
- b) imprenditorialità, rispetto alla quale promuove e sostiene:
 - 1) settori e prodotti non presenti sul territorio regionale;
 - 2) l'ingegneria di sistema e l'innovazione di prodotto;
 - 3) il miglioramento delle condizioni insediative delle imprese;
 - 4) l'insediamento, la rilocalizzazione, l'ampliamento, la riconversione di imprese e impianti produttivi, nonché la diversificazione produttiva in aree caratterizzate dalla presenza di settori maturi mediante l'insediamento di imprese operanti in settori nuovi;

- 5) il rafforzamento di legami di collaborazione tra le imprese e gli altri attori del sistema economico regionale;
 - 6) la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di impresa;
 - 7) la cooperazione nei diversi settori, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata, nonché per favorire la coesione sociale, lo sviluppo economico, l'occupazione e il radicamento territoriale;
 - 8) la cultura e la formazione imprenditoriale;
 - 9) il rafforzamento della struttura patrimoniale;
- c) mercato, internazionalizzazione e attrazione investimenti, rispetto ai quali promuove e sostiene:
- 1) la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;
 - 2) l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;
 - 3) il sistema fieristico regionale;
 - 4) l'attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali;
 - 5) il potenziamento delle filiere e dei sistemi produttivi locali radicati nel territorio, al fine di valorizzare le potenzialità e mobilitarne le risorse.
- d) gestione delle crisi, rispetto alla quale promuove e sostiene, mediante interventi integrati con le politiche del lavoro:
- 1) il recupero dell'attività imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
 - 2) la riconversione produttiva;
- e) efficienza e governo dei processi decisionali, rispetto ai quali promuove:
- 1) la semplificazione delle procedure e delle modalità di comunicazione tra imprese e pubblica amministrazione;
 - 2) il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività ed il controllo e la verifica del rispetto delle obbligazioni assunte da parte dei beneficiari;
 - 3) la valutazione sistematica dei risultati e degli effetti delle azioni e di una selezione delle buone pratiche, nonché la diffusione dei programmi, delle attività e dei relativi impatti;
 - 4) la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali sia alla costruzione delle politiche per lo sviluppo e alla competitività del medesimo, che all'attuazione di tali politiche in applicazione del principio di sussidiarietà;
- f) sviluppo del capitale umano, rispetto al quale promuove e sostiene:
- 1) l'orientamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse professionali, nonché la diffusione delle conoscenze;
 - 2) l'impiego ottimale delle capacità e delle risorse professionali;
 - 3) la coesione sociale e la cultura imprenditoriale volta a bilanciare benefici e rischi d'impresa;
- g) innovazione, rispetto alla quale promuove e sostiene:
- 1) la crescita delle capacità innovative nei settori dell'alta tecnologia ed in quelli tradizionali, con particolare attenzione alla sostenibilità dello sviluppo;
 - 2) l'innovazione tecnologica ed il trasferimento tecnologico;
 - 3) l'innovazione organizzativa;
- h) competitività del territorio, rispetto alla quale promuove e sostiene:
- 1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali, logistiche ed energetiche;
 - 2) l'insediamento delle imprese;
 - 3) l'attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali;
- i) sostenibilità dello sviluppo, rispetto alla quale promuove e sostiene:
- 1) l'uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici;
 - 2) lo sviluppo della responsabilità sociale e della funzione sociale delle imprese;

- j) il recupero ed il riuso dei siti inquinati ed inattivi;
- k) la cultura dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

TITOLO II

Disposizioni generali in materia di programmazione regionale delle attività produttive – Strumenti e tipologie di intervento

CAPO I – Programmazione, strumenti e tipologie di intervento

Art. 4

Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale.

1. Per incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore di riferimento, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale (PASER).
2. Il PASER, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti esistenti ed eventuali nuovi strumenti.
3. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.
4. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore di riferimento presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia e alla commissione bilancio, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano.
5. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.
6. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico dei bilanci statale e comunitario, destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla UPB 2.83.243, denominata "spese per interventi nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura".

Art. 5
Strumenti e tipologie di intervento.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 3, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
 - a) aiuti alle imprese;
 - b) servizi alle imprese;
 - c) ingegneria finanziaria;
 - d) infrastrutture per il sistema produttivo;
 - e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva;
 - f) progetti strategici;
 - g) strutture e servizi per la promozione e l'internazionalizzazione;
 - h) programmazione negoziata.
2. Per la concessione di benefici pubblici alle imprese gli strumenti previsti nel comma 1 possono assumere la seguente forma:
 - a) contributi a fondo perduto, anche sotto forma di credito di imposta;
 - b) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
 - c) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale, compatibili con la normativa comunitaria e nazionale vigente.

TITOLO III

Disposizioni in materia di semplificazione delle attività produttive

Art. 6
Finalità ed oggetto

1. L'azione regionale è ispirata ai principi di semplicità, celerità e trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.
2. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione promuove ed attua misure di semplificazione amministrativa riguardanti la nascita, lo sviluppo e l'innovazione delle imprese, mediante la realizzazione di un sistema regionale dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di rendere disponibile la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale e di fornire informazioni trasparenti ed univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio ed i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.
3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. A tal fine, questa legge ha ad oggetto l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese, mediante la previsione di regole tecniche a livello regionale per la codificazione dei procedimenti, e la promozione dell'amministrazione elettronica, mediante un'apposita struttura tecnologica.

Art. 7
Semplificazione amministrativa

1. La Regione, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, assicura:
 - a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese. Con la medesima modalità le imprese ottengono supporto informativo;
 - b) la costituzione della banca dati dei contributi concessi alle imprese, al fine di verificare

l'efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo;

c) la realizzazione, anche d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, di rilevazioni periodiche sui rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

2. A tal fine, la Regione si impegna alla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti, che saranno stabilite con successivi atti amministrativi.

Art. 8

Semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese

1. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.l. n 112 del 2008) lo sportello unico per le attività produttive costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, inoltre, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione dei veicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Restano ferme le competenze delle singole amministrazioni che intervengono nel procedimento, comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

3. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione di attività economiche il cui svolgimento dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono subordinati ad una segnalazione certificata resa dal legale rappresentante dell'impresa che attesta la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti, il rispetto delle prescrizioni, anche speciali, derivanti dalla normativa comunitaria e dalla normativa vigente in materia.

Art. 9

Sistema campano dei servizi per le imprese

1. È costituito il sistema campano dei servizi per le imprese, che comprende:

a) un sito istituzionale regionale per le imprese;

b) forme di collegamento con gli sportelli unici regionali (SUAP), da definirsi con successivi atti amministrativi.

Art. 10

Sito istituzionale regionale per le imprese

1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), contiene tutte le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale ed i dati utili a rendere disponibile la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale.

2. Le modalità di implementazione e funzionamento del sito sono disciplinate con successivi atti amministrativi.

Art. 11

Assistenza e supporto ai SUAP

1. La Regione realizza attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Art. 12

Disposizioni di semplificazione a livello regionale

1. L'ufficio regionale competente adotta, per ciascun procedimento, lo schema tipo di modulistica, al fine di omogeneizzare le procedure sull'intero territorio regionale.

TITOLO IV

Disciplina delle diverse tipologie di attività

CAPO I - Principi generali in materia di attività commerciali

Art. 13

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni che seguono, adottate nel rispetto delle competenze conferite alle regioni in materia di commercio, in forza del riparto delle potestà legislative previste nell'articolo 117 della Costituzione, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle disposizioni del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza, della libera circolazione delle merci e dei servizi (TFUE) delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del decreto legislativo 23 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nonché delle norme in materia di procedimento amministrativo previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), stabiliscono i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale e perseguono le finalità individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59).

Art. 14

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni che seguono non si applicano:

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (norme di riordino del settore farmaceutico), se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio se vendono esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;
- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti nell'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici) e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);
- e) agli artigiani in possesso dei requisiti previsti per la relativa qualifica, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, oppure per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare);
- i) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- l) agli enti pubblici oppure alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Art. 15 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

- d) per forme speciali di vendita al dettaglio:
- 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- e) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
- a) alimentare;
 - b) non alimentare.

Art. 16

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non sono sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
2. Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. n.59 del 2010 non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel libro II, Titolo VIII, Capo II del codice penale, oppure per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti previsti nel libro II, Titolo VI, Capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), oppure a misure di sicurezza.
3. Non esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni previste al comma 2, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 3, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione..

5. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica se, con sentenza passata in giudicato, è stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
6. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
7. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
8. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 7 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
9. Per i titoli di studio, le figure e i profili professionali e gli ordinamenti didattici si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia. La Giunta regionale recepisce con deliberazione gli indirizzi, per i corsi professionali abilitanti relativi al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, determinati in sede di accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), volti a garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta.
10. È vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a cittadinanza o, per quanto riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

Art. 17

Osservatorio regionale sulla rete commerciale

1. La Regione assicura un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio regionale sulla rete commerciale

2. L'Osservatorio regionale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, è costituito da:
- a) un dirigente regionale per ciascuna delle seguenti materie: commercio, turismo, urbanistica, pianificazione e statistica;
 - b) un componente designato dall'Unione Province della Campania;
 - c) un componente designato dall'ANCI Campania;
 - d) un componente designato dall'Unione Camere di Commercio della Campania;
 - e) due componenti designati dalle organizzazioni dei consumatori iscritte nell'elenco previsto nell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);
 - f) cinque componenti designati dalle associazioni delle aziende del sistema distributivo, di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, uno in rappresentanza della media distribuzione, due in rappresentanza degli esercizi di vicinato, uno in rappresentanza degli operatori su aree pubbliche;
 - g) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale
3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di un componente titolare e di uno supplente.
4. Ai componenti l'Osservatorio regionale non spetta alcun compenso. L'eventuale rimborso spese rimane a carico dell'ente o organismo di appartenenza.
5. I componenti l'Osservatorio permangono in carica per tre anni e possono essere rinominati; il rinnovo è effettuato almeno tre mesi prima della scadenza, con le stesse procedure di cui al comma 3.
6. La mancata partecipazione per tre volte consecutive alle sedute dell'Osservatorio, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla carica.
7. L'Osservatorio regionale, al termine del mandato, continua *in prorogatio* sino alla nomina dei nuovi componenti
8. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
9. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
- a) attività consultiva sugli atti di programmazione commerciale di competenza della Regione;
 - b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio riferite alle statistiche dei comuni e delle autorità competenti;
 - c) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo commerciale.
10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina dei componenti dell'Osservatorio regionale.

Art. 18

Centri di assistenza tecnica e Formazione Professionale

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica (CAT), alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro.
2. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i CAT svolgono attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dallo statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non

iscritte ad associazioni di categoria.

CAPO II – Commercio al dettaglio

Sezione I – Commercio in sede fissa

Art. 19

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente capo detta disposizioni per disciplinare le funzioni e i compiti della Regione in materia di commercio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del d.lgs n. 59 del 2010, della legge 14 settembre 2011 n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), della legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), della legge n. 248 del 2006, nonché delle norme in materia di procedimento amministrativo previste nella legge n. 241 del 1990.

2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali e persegue le seguenti finalità:

- a) la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la trasparenza, il corretto ed uniforme funzionamento del mercato;
- c) la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di contenere i prezzi e di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro;
- d) l'efficienza, la modernizzazione, lo sviluppo della rete distributiva e l'evoluzione tecnologica dell'offerta;
- e) il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio;
- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nei centri storici, nelle aree urbane, rurali, montane e insulari;
- g) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;
- h) la semplificazione amministrativa e l'innovazione tecnologica delle procedure.

4. I requisiti morali e professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono disciplinati dall'articolo 16.

5. Il presente capo non si applica alle attività previste dall'articolo 4 comma 2 del d.lgs. 114 del 1998.

Art. 20

Criteri di programmazione urbanistica

1. Le strutture commerciali sono realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate compatibili con tale collocazione.

2. Le aree, di cui al comma 1, hanno infrastrutture e dimensioni adeguate all'esercizio commerciale che si vuole attivare.
3. La localizzazione delle strutture, di cui al comma 1, è analizzata in considerazione delle infrastrutture già esistenti nell'area e quelle di progetto.
4. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e le grandi strutture di vendita sono localizzate lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali.
5. L'autorizzazione comunale per media o grande struttura di vendita è contestuale al rilascio dei permessi di costruire relativi agli insediamenti commerciali. L'autorizzazione per il commercio e il permesso di costruire sono rilasciati in atto unico.
6. L'autorizzazione prevista al comma 5 contiene gli elementi di natura commerciale integrati dai contenuti urbanistici previsti dalle norme vigenti.
7. La disponibilità di spazi pubblici e di uso pubblico, in funzione delle diverse strutture di vendita, prevede quantità minime di aree sistemate a verde, nel rispetto dei relativi regolamenti comunali.

Art. 21

Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo

1. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale ai criteri di programmazione stabiliti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. I comuni adottano lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), che costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale, per l'esercizio del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali.
3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita, alle localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nonché all'attività svolta su aree pubbliche.
4. Il SIAD persegue le seguenti finalità:
 - a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;
 - b) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;
 - c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive, già esistenti sul territorio;
 - d) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso la razionalizzazione della vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
 - e) promuovere gli interventi attuativi al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa;
 - f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in collaborazione con l'ufficio regionale competente;
 - g) promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio su aree pubbliche, aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale.
5. Il SIAD non contiene le seguenti restrizioni:
 - a) il divieto di esercizio di una attività commerciale al di fuori di una certa area geografica e

- l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
 - c) la determinazione di contingenti o parametri comunque definiti per l'insediamento della attività commerciali;
 - d) il divieto di esercizio di una attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - e) la limitazione dell'esercizio di una attività commerciale ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
 - f) la limitazione dell'esercizio di una attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - g) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
 - h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
6. Il SIAD può fissare fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali e disporre vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico ed ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale previsti nell'art. 8 del d.lgs. n. 59 del 2010.
7. Il SIAD è approvato sentite le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
8. Più comuni limitrofi, per attuare politiche commerciali integrate ed omogenee, possono pervenire all'adozione dei SIAD tra di loro integrati, approvati da ciascun comune e sottoposti al rilascio di un unico visto di conformità regionale, di cui al comma 9.
9. Il SIAD è sottoposto, dopo l'approvazione del comune, al visto di conformità dell'ufficio competente della Giunta regionale, che si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende apposto. Il SIAD che non comporta variante urbanistica è esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione di tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il SIAD che comporta variante urbanistica segue l'iter ordinario di approvazione sulla base della normativa regionale vigente.
9. Il SIAD è costituito, dai seguenti elaborati:
- a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresenta la localizzazione delle previsioni commerciali ed il centro storico;
 - b) normativa di attuazione;
 - c) relazione giustificativa delle scelte operate;
 - d) regolamento per le attività commerciali;
 - e) planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
 - f) stralcio delle norme tecniche d'attuazione (NTA) dello strumento urbanistico;
 - g) planimetria a stralcio di eventuali Piani sovracomunali e relative NTA.

Art. 22

Modalità di intervento per le medie strutture di vendita

1. Per le medie strutture di vendita, il SIAD disciplina l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non contemplata dal presente Capo.
2. Il comune, ai sensi della legge n. 241 del 1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte, qualora non sia comunicato il provvedimento di diniego.
3. Il SIAD determina, nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 20, le condizioni di apertura di una pluralità di medie strutture di vendita, ubicate in uno stesso immobile, che utilizzano accessi, ingressi ed aree di parcheggio separati.

Art. 23

Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico

1. Il SIAD può delimitare l'area del centro storico anche oltre l'individuazione urbanistica e suddividerla in ulteriori zone di intervento differenziato per la sua salvaguardia e valorizzazione.
2. Il SIAD ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali e stabilisce le modalità di riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria, al fine di tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale.
3. Per il conseguimento degli obiettivi, previsti al comma 2, il SIAD può prevedere di:
 - a) sottoporre le segnalazioni certificate di apertura e trasferimento degli esercizi di vicinato, a specifiche procedure di valutazione di impatto, effettuate in coerenza con la valorizzazione dei siti storici ed archeologici, il recupero urbano e la riutilizzazione delle zone degradate ed abbandonate, l'arredo urbano, la viabilità ed il traffico ed il programma di qualificazione della rete commerciale, divulgate con analitica e chiara elencazione degli elementi necessari per mettere gli interessati nelle condizioni di verificare ed autocertificare l'esito;
 - b) individuare le aree degradate ed abbandonate, oppure gli edifici non utilizzati, al fine della previsione di specifici interventi atti a favorire ed agevolare il loro recupero urbano e la loro riutilizzazione a scopi commerciali;
 - c) stabilire un vincolo di destinazione d'uso delle preesistenze storiche per specifiche tipologie di esercizi;
 - d) stabilire le caratteristiche morfologiche delle insegne, delle vetrine, degli elementi di arredo e di illuminazione esterni
4. IL SIAD può prevedere per gli esercizi di vicinato del centro storico la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati, nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale previsti nell'articolo 8 del d.lgs. n. 59 del 2010, secondo le relative procedure, senza limitazioni non giustificate o discriminatorie e previa espressa determinazione di detti motivi. L'esercizio della facoltà di stabilire tale ridotta superficie di vendita degli esercizi di vicinato decade trascorsi inutilmente centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 24

Interventi integrati per i centri minori

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nei comuni ubicati sulle isole o appartenenti alle Comunità montane, il SIAD può prevedere progetti d'interventi integrati di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale.
2. Nelle aree individuate nel progetto, previsto al comma 1, può essere contemplato l'insediamento di centri polifunzionali di servizi.
3. Per centri polifunzionali di servizio si intendono uno o più esercizi commerciali cui si associano almeno altri due servizi tra quelli di seguito elencati:
 - a) sportelli o servizi decentrati dell'amministrazione comunale;
 - b) ufficio postale, banca;
 - c) sportelli e centri turistici di informazione, enti parco, pro-loco;
 - d) centro di fotocopiatura, servizio fax, collegamento internet;
 - e) biglietterie, fermate autolinee, centri di prenotazione;
 - f) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - g) impianti sportivi o ricreativi;
 - h) strutture alberghiere;

- i) rivendita di tabacchi;
 - j) rivendita di giornali e riviste;
 - k) almeno un punto di accesso internet per la clientela.
4. I centri polifunzionali sono soggetti a convenzione con il comune che prevede, nel caso di trasferimento dell'attività, il recupero degli incentivi eventualmente concessi.

Art. 25

Definizioni, classificazioni delle attività commerciali al dettaglio e disposizioni comuni

1. Ai fini della presente legge s'intende:

- a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta, in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione (su aree pubbliche, con distributori automatici, al domicilio dei consumatori, ecc.), direttamente al consumatore finale;
- b) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, potendo tale attività assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- c) per commercio su aree private, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
- d) per forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, o la vendita per mezzo di apparecchi automatici, o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, o la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- e) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, ad esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi e delle zone interdette ai clienti;
- f) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali (almeno sei) sono inseriti in un complesso a destinazione specifica, usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.
- g) per superficie di vendita di un centro commerciale quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. E' vietata la denominazione di "centro commerciale" per tipologie di complessi commerciali che presentino caratteristiche differenti da quelli sopra definiti;
- h) per autorizzazione permanente, il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza alcuna scadenza temporale;
- i) per autorizzazione temporanea, il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;
- l) per outlet, la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali, in locali adiacenti a quelli di produzione e la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet e nella relativa pubblicità. E' vietato l'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti. E' vietata la vendita in outlet di merci

diverse da quelle ivi indicate;

j) per factory outlet center, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia outlet, che va autorizzata secondo le modalità dei centri commerciali di corrispondente dimensione;

k) per parco commerciale, l'aggregazione di esercizi commerciali insistenti in immobili distinti, ricadenti nel medesimo contesto territoriale e funzionalmente unitario, in cui le singole attività sono autorizzate in forma autonoma, con obbligo di una dotazione di parcheggi pari al prodotto della somma delle singole superfici di vendita per il corrispondente coefficiente di cui all'allegato A.

2. Ai fini della presente legge, le strutture commerciali sono classificate come segue:

a) esercizio di vicinato (EV) l'esercizio avente superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

b) esercizio di vicinato speciale (EVS), l'esercizio per il commercio di merci non alimentari ingombranti, di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata;

c) media struttura di vendita alimentare (MA/M), anche in forma di centro commerciale, l'esercizio per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;

d) media struttura di vendita extraalimentare (ME), anche in forma di centro commerciale, l'esercizio per il commercio di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati

e) ipermercato, grande struttura di vendita (G1A/M) l'esercizio per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati

f) grande struttura di vendita (G1E) l'esercizio per il commercio di soli prodotti non alimentari, con superficie di vendita fino a metri quadrati 15.000;

g) centro commerciale di quartiere o interquartiere (G2CQ), una struttura commerciale di almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati

h) centro commerciale inferiore (G2CI), una struttura commerciale di almeno otto esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;

i) centro commerciale superiore (G2CS), una struttura commerciale di almeno dodici esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla lettera h), con superficie maggiore di 15.000 metri quadrati.

3. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al 50 per cento della superficie netta complessiva e la superficie di vendita occupata dalle medie strutture non è inferiore al 25 per cento della superficie netta complessiva.

4. Non sono considerati centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

5. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate al presente articolo, non è mai consentito.

6. Fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f-bis) d. l. n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, in legge n.248 del 2006.

Art. 26

Disciplina degli esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. Nella segnalazione, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dal SIAD per gli esercizi di vicinato.
2. La superficie di vendita degli esercizi commerciali denominati esercizi di vicinato speciali (EVS) che trattano merci non alimentari ingombranti, di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, corrisponde alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, essendo la restante superficie attribuita a magazzino, deposito ed esposizione.
3. L'apertura di un EVS è effettuata a mezzo di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241 del 1990, indicando la superficie di vendita convenzionale, la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi. La vendita delle merci ingombranti, valutata o in rapporto al fatturato complessivo o alla superficie, deve rappresentare l'attività prevalente rispetto a quella di vendita degli articoli di complemento e avviene in aree funzionalmente separate da quelle destinate agli articoli di complemento.

Art. 27

Parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture

1. Gli esercizi commerciali rispettano i parametri di parcheggio di cui all'Allegato A.
2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.
3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'Allegato A per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.
4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'Allegato A per la superficie di vendita globale, cioè comprensiva dell'area di ampliamento.
5. Per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita e nei centri storici pedonali nel SIAD, di cui all'articolo 21, sono individuate le modalità atte a garantire il rispetto dei parametri di parcheggio,
6. Le aree di parcheggio sono realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non supera i 500 metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime, per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. I comuni possono prevedere per le medie strutture il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convenzione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla struttura.
7. La realizzazione di accessi e uscite veicolari, in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura, deve evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.
8. Per gli utenti diversamente abili sono rimosse le barriere architettoniche presenti.

Art. 28

Autorizzazioni per le medie strutture

1. L' apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti previsti nell' articolo 25, comma 2, lett. c) e d), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, nel rispetto delle prescrizioni del SIAD. Nella domanda, effettuata mediante l'apposita modulistica e corredata della documentazione prevista dall' Allegato B della presente legge, l'interessato dichiara:
 - a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
2. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, se non viene comunicato il provvedimento di diniego, l'autorizzazione si intende rilasciata..
3. L' autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita non è negata, nel rispetto delle norme urbanistiche, se la stessa è frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti da almeno un triennio, la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, ciascun esercizio conteggiato per la superficie di metri quadrati o per la superficie effettiva se maggiore, ed è garantita l'assunzione di nuovo personale.
4. L'ampliamento di una media struttura di vendita, è dovuto se concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'ampliamento avviene per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti da almeno un triennio;
 - b) l'ampliamento non supera i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura;
 - c) la domanda è accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.
5. Fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto:
 - a) l'ampliamento del 30 per cento della superficie di vendita preesistente per le medie strutture;
 - b) l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, sino al limite massimo della superficie rispettivamente previsto all'articolo 25, comma 2, lettere c) e d).
6. Il trasferimento, l'apertura e l'ampliamento previsti ai commi 2, 3 e 4 sono effettuati con segnalazioni certificate di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241 del 1990, anche in assenza di SIAD.
7. Le medie strutture di vendita sono attivate entro dodici mesi dalla data del rilascio del titolo abilitativo pena la sua decadenza, salva diversa prescrizione del SIAD.
8. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, l'attività commerciale è attivata entro dodici mesi dalla data di scadenza prevista nell'articolo 15 del d.p.r. n. 380 del 2001.
8. Il comune, in caso di comprovata necessità, concede una sola proroga fino ad un massimo di un anno su richiesta dell'interessato da effettuarsi almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti nei commi 6 e 7. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data dell'istanza senza che sia stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Art. 29

Aggiunta di settore merceologico delle medie e grandi strutture

1. L'aggiunta di un settore merceologico, precedentemente non autorizzato, è sottoposta:

- a) in una media struttura di vendita operante da almeno un anno, alla disciplina di cui nell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, se sono rispettati i parametri di disponibilità di parcheggio, di cui all'articolo 27 e non è effettuata variazione della superficie di vendita, anche in mancanza del SIAD. L'autorizzazione si intende rilasciata decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
- b) in una grande struttura di vendita, all'autorizzazione comunale su conforme parere della conferenza dei servizi, nel rispetto dei parametri di disponibilità di parcheggio, previsti nell'articolo 27 e delle condizioni di compatibilità fissate dal comune nel SIAD, anche se non si effettua variazione della superficie di vendita complessiva.

Art. 30

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita è subordinato all'osservanza:
 - a) delle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia fissate dal comune e dalla Regione;
 - b) del positivo riscontro dei fattori di valutazione per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita;
 - c) della minima disponibilità di superficie per parcheggi di cui all'Allegato A;
 - d) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;
 - e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime, prevista nell'articolo 33, stabilite per la specifica tipologia;
 - f) dell'indice di occupazione della struttura, denominato IOS, pari al numero degli assunti a tempo pieno, rapportato alla superficie di vendita della struttura, con contestuale impegno a non diminuirlo per almeno quattro anni dall'apertura della struttura, pena la decadenza dall'autorizzazione;
 - g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;
 - h) della superficie di vendita massima autorizzabile;
 - i) dell'impegno, per le grandi strutture alimentari, alla vendita di prodotti alimentari di origine campana provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il 5 per cento del numero totale delle referenze alimentari vendute;
 - j) dell'impegno, per le grandi strutture extralimentari, alla vendita di prodotti extralimentari di origine campana, in ragione di almeno il 10 per cento del numero totale delle referenze extralimentari vendute.
2. Sono valutate alla stregua di nuove aperture di grandi strutture di vendita:
 - a) la realizzazione di una nuova grande struttura di vendita e l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;
 - b) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita che comporta il superamento del valore dimensionale della specifica tipologia di esercizio commerciale;
 - c) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato;
 - d) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che porta alla realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;
 - e) la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura.
3. Le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco del comma 2 sono esaminate esclusivamente dal comune sede dell'intervento, nel rispetto del SIAD e delle prescrizioni della presente legge.

Art. 31

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi prevista nell'articolo 9, comma 3, del d. lgs. n. 114 del 1998. Copia della domanda corredata della documentazione prevista nell'allegato B, è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale.
2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:
 - a) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 16;
 - b) la dichiarazione del settore o dei settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - c) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali nonché con le disposizioni del presente Capo;
 - d) lo studio di impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni.
 - e) lo studio di traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;
 - f) il piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
 - g) l'analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
 - h) il piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;
 - i) il piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del 30 per cento al momento dell'apertura.
4. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'istruttoria preliminare, integra la documentazione allegata e trasmette alla Regione ed alla provincia la copia dell'intera documentazione pervenuta. Se l'intervento necessita della valutazione di impatto ambientale e questa non è allegata alla domanda, il comune la acquisisce entro il termine di centoventi giorni; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.
5. Il comune, d'intesa con la Regione e la provincia, indice la conferenza dei servizi e convoca la prima riunione entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata dalla conferenza di servizi, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia ed il comune competente per territorio.
7. La conferenza dei servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio

dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita.

8. Le deliberazioni della conferenza dei servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

9. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che sono comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.

10. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del comune, o della provincia o del richiedente. In caso di inerzia del comune, la Regione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.

11. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.

12. La data di convocazione della conferenza dei servizi è comunicata, contestualmente, ai comuni limitrofi ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato.

13. I soggetti, di cui al comma 12, possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica.

14. Se il bacino d'utenza riguarda anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza di servizi informa la medesima e richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

15. Decorso centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi, ed in assenza della comunicazione del provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta se contenente tutte le indicazioni previste e debitamente corredata dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.

16. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilità della domanda oppure dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. Le richieste d'integrazione di documentazione interrompono i termini del procedimento.

17. Il rappresentante della Regione in seno alla conferenza dei servizi è un dirigente dell'ufficio regionale competente.

18. La favorevole determinazione conclusiva della conferenza di servizi decade decorso quattro anni dalla data del relativo verbale, ancorché l'autorizzazione non sia stata rilasciata, per inerzia del soggetto richiedente.

19. Le grandi strutture di vendita sono attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro il termine di dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa.

20. Se con l'autorizzazione sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura dell'attività commerciale, la grande struttura di vendita in oggetto è attivata per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di dodici mesi dalla data di scadenza prevista nell'art. 15 del d.p.r. n. 380 del 2001.

21. Il Comune concede una sola proroga fino ad un massimo di dodici mesi, in caso di comprovata necessità. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide. La richiesta di proroga è presentata dal richiedente almeno venti giorni prima della data di scadenza dei termini di cui ai commi 19 e 20.

22. L'autorizzazione per l'apertura delle grandi strutture di vendita e gli atti comunali ad essa

inerenti sono dotati del visto di regolarità del competente ufficio della Giunta regionale, attestante la conformità a quanto deliberato in conferenza dei servizi, pena la mancata efficacia dei medesimi titoli amministrativi.

23. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita è revocata nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. n. 114 del 1998.

24. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità del presente testo unico. Il procedimento di natura urbanistica si conclude contestualmente o dopo quello autorizzatorio commerciale. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

25. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi prevista nell'articolo 9 del d.lgs. n.114 del 1998 è convocata dal comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale. La domanda è presentata entro i seguenti termini:

a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi;

b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

26. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. n. 114 del 1998.

27. Se, nel caso previsto al comma 25, lettera b) del presente articolo, la conformità urbanistica della grande struttura di vendita interviene prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del comune competente, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinato alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

Art. 32

Priorità

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita sono valutate in ordine cronologico. La precedenza o la concorrenza tra le domande per grandi strutture di vendita è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute al comune e alla Regione.

Art. 33

Ampliamento delle grandi strutture di vendita

1. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi prevista nell'articolo 31, nel caso in cui l'ampliamento comporta un aumento della superficie di vendita maggiore del 20 per cento di quella precedentemente assentita o il superamento del valore dimensionale della specifica tipologia di

esercizio commerciale, alla stregua di una nuova apertura e fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se l'ampliamento non causa il superamento di detto limite, la domanda è esaminata esclusivamente dal comune sede dell'intervento, nel rispetto del SIAD e delle previsioni della presente legge.

2. L'ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non supera il limite massimo di superficie della tipologia stessa. Il predetto limite dimensionale può essere superato, in misura non superiore al 50 per cento della superficie originaria, esclusivamente nel caso di vendita di merci ingombranti previste dall'articolo 26, comma 2.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento delle grandi strutture di tipologia G1, oppure per la trasformazione delle stesse in centro commerciale di tipologia G2, nonché l'ampliamento della tipologia G2, è soggetto a valutazione da parte della conferenza dei servizi in rapporto ai parametri per l'insediamento e lo sviluppo di superficie per aree funzionali, nell'osservanza delle prescrizioni del SIAD, della minima disponibilità di parcheggi stabilita nell'Allegato A e delle condizioni di compatibilità territoriale.

4. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita, oppure alla trasformazione di un esercizio commerciale di tipologia G1 in centro commerciale di tipologia G2, è dovuta, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, e della minima disponibilità di parcheggi come stabilita nell'Allegato A, se concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento avviene per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio, ciascuno conteggiato per il valore di superficie di metri quadrati, oppure per la superficie effettiva se maggiore;
- b) la domanda di ampliamento è corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.

5. L'ampliamento oppure la trasformazione di un esercizio commerciale di tipologia G1 in centro commerciale di tipologia G2, di cui al comma 4, sono soggetti alla disciplina prevista nell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990. L'autorizzazione si intende rilasciata decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 34

Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale, in coerenza con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD e senza l'ampliamento della superficie di vendita, è soggetto alla disciplina prevista nell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto delle condizioni di compatibilità territoriale e della minima disponibilità di superficie per parcheggi di cui all'Allegato A. L'autorizzazione si intende rilasciata decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza

2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, nell'intero territorio regionale, in coerenza con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della conferenza dei servizi prevista nell'articolo 31, degli effetti sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza.

Art. 35

Autorizzazioni per outlet e factory outlet center

1. Gli outlet ed i factory outlet center sono autorizzati secondo le modalità dei centri commerciali di dimensione corrispondente.

Art. 36

Norme transitorie e disposizioni comuni alle attività di commercio al dettaglio

1. In mancanza del SIAD, le domande per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi commerciali sono esaminate ai sensi delle previsioni contenute nella normativa regionale e comunale in materia urbanistica ed edilizia.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, alle medie strutture e alle grandi strutture è soggetto a previa comunicazione al comune competente per territorio.
3. Gli effetti di cui al comma 2, decorrono dalla presentazione della comunicazione al comune.
4. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso del requisito professionale previsto nell'articolo 16, è tenuto ad acquisirlo entro dodici mesi dall'apertura della successione.
5. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 65, comma 3.

SEZIONE II – Commercio su aree pubbliche

Art.37

Ambito di applicazione, definizioni e finalità

1. La presente sezione detta disposizioni per disciplinare l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale.
2. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
3. Le direttive regionali in materia di commercio su aree pubbliche perseguono le seguenti finalità:
 - a) assicurare una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici, dimensionati e ubicati in modo tale da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;

- b) assicurare l'integrazione del commercio su aree pubbliche con le altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi e attrezzature, in coerenza con un ordinato assetto urbano e nel rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;
- d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la congestione del traffico veicolare.

Art.38 Compiti della Regione

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e acquisito il parere dei rappresentanti degli enti locali nonché delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, approva gli indirizzi generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Con il medesimo provvedimento sono individuate le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 garantiscono:
 - a) la sostenibilità ambientale e sociale;
 - b) la viabilità;
 - c) il controllo del territorio, in particolare per il consumo di alcolici;
 - d) il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
 - e) la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale.
3. E' in ogni caso vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di creare zone di rispetto e tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa.
4. La Giunta regionale delibera il documento di cui al comma 1 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio regionale, che si esprime entro trenta giorni, e lo trasmette alla Commissione consiliare competente.
5. Il parere della competente Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione. Decorso tale termine senza che la Commissione si è pronunciata, il parere si intende acquisito in senso favorevole.
6. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su aree pubbliche hanno validità quinquennale dalla pubblicazione sul BURC. La procedura per l'adeguamento degli indirizzi regionali è avviata almeno centottanta giorni prima della scadenza.

Art.39 Compiti dei Comuni

1. I comuni stabiliscono:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività, sia a posto fisso che in forma itinerante;
 - b) la disciplina urbanistica per le aree attrezzate con posteggi in concessione ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
 - c) le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni a fini di salvaguardia, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza;
 - d) le zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a

- particolari limitazioni;
- e) le aree riservate agli imprenditori agricoli.
2. A fini statistici e programmatori, i comuni provvedono annualmente alla rilevazione ed alla comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale:
- a) dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale, con la relativa periodicità ed ubicazione;
- b) dei posteggi, distinti, là dove previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare;
- c) delle autorizzazioni, distinte per tipologia e per settore merceologico.
3. I comuni adeguano la disciplina in materia di commercio su aree pubbliche alle disposizioni della presente Sezione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di inerzia da parte del comune, la Regione provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art.40

Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche è svolto:
- a) su posteggi dati in concessione (tipologia A);
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (tipologia B).
2. L'esercizio dell'attività previste nel comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone o di capitale, regolarmente costituite secondo le norme vigenti e in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 16.
3. L'attività di vendita, mediante l'utilizzo di un posteggio di cui al comma 1, lettera a), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.
5. L'autorizzazione, di cui al comma 4, abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
6. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
7. Il Comune può subordinare il rinnovo e il rilascio dell'autorizzazione al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nei confronti del titolare dell'autorizzazione per violazione degli illeciti amministrativi nei confronti del comune concedente.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dichiara:
- a) di essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 16;
- b) il settore o i settori merceologici per i quali intende esercitare l'attività.
9. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti previsti nell'articolo 16;
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da annotazione sul titolo autorizzatorio.
11. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

12. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle stazioni, negli aeroporti e sulle autostrade è subordinata al preventivo permesso del soggetto proprietario o gestore.
13. Nell'ambito territoriale della Regione è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre regioni italiane o dei Paesi dell'Unione europea.
14. Le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso indicano:
 - a) la tipologia del mercato o di altra manifestazione locale;
 - b) gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica del mercato;
 - c) il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;
 - d) le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste dalla legge;
 - e) la planimetria dell'area del mercato con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
 - f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - g) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;
 - h) e modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ossia della pianta organica con i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza;
 - i) le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
 - j) le modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;
 - k) i criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;
 - l) la definizione delle modalità di vendita e pubblicità dei prezzi;
 - m) la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;
 - n) la composizione dell'eventuale commissione di mercato aventi finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed amministrazioni comunali, cui non possono partecipare i soggetti non autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - o) le modalità di subingresso;
 - p) le norme igienico sanitarie per la vendita di generi alimentari;
 - q) le modalità di registrazione delle assenze;
 - r) i criteri per l'assegnazione e per l'accesso ai posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - s) le modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali.

Art.41

Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità agli indirizzi regionali.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. L'operatore commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, esercita al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri e sosta nelle aree e nel limite temporale fissati nel provvedimento comunale, previsto nell'articolo 40, comma 14.
4. L'autorizzazione amministrativa è esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione, redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

6. La dichiarazione, di cui all'articolo 40, comma 4, è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.
7. Gli orari di esercizio dell'attività, per ciascun mercato, sono definiti dal Comune nell'ambito del provvedimento previsto nell'articolo 40, comma 14.
8. E' facoltà del comune armonizzare gli orari delle attività commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Articolo 42

Autorizzazioni per posteggi dati in concessione (tipologia A)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la partecipazione, nonché procedure omogenee su tutto il territorio regionale nel rilascio di autorizzazioni di tipologia A, i comuni fanno pervenire all'ufficio competente della Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati relativi alla rilevazione, previsti nell'articolo 39, comma 2, in riferimento ai mercati come definiti all'articolo 51, comma 1, lettere c), d), e).
2. Entro quarantacinque giorni dalla data, di cui al comma 1, la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano e, nel successivo termine perentorio di sessanta giorni, i comuni interessati provvedono alla pubblicazione del relativo bando di concorso.
3. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del bando di cui al comma 2, gli operatori inviano ai comuni, sede di posteggi, le domande di partecipazione. I comuni espletano i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, previsti nell'articolo 43, alla pubblicazione sul BURC della graduatoria contenente l'elenco degli aventi diritto e degli idonei per settore merceologico.
4. Il comune, sede di posteggio, provvede, sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio, a rilasciare la relativa autorizzazione, dando notizia al comune di residenza o di sede legale dell'operatore per l'aggiornamento dell'anagrafe.
5. L'operatore ha facoltà di chiedere il rilascio di tanti provvedimenti autorizzatori, quanti sono i posteggi concedibili.
6. La concessione del posteggio produce i suoi effetti giuridici dalla data del rilascio dell'autorizzazione e non è ceduta disgiuntamente.

Art.43

Criteri per la concessione e il rinnovo dei posteggi

1. Le disposizioni regionali e comunali in materia di rilascio, rinnovo e durata delle concessioni si conformano al contenuto dell'intesa prevista nell'articolo 70, comma 5 del d.lgs. n.59 del 2010

Art.44

Autorizzazioni per l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B)

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni di tipologia B provvede il comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. L'operatore può essere titolare di più autorizzazioni di tipo B.
3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, è rilasciata al subentrante dal comune.

Art. 45

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) previsto nell'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).
2. Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC.
3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un'autocertificazione che attesta detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, presentano al comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade.
4. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
5. Salvo quanto previsto al comma 3, in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 2 l'autorizzazione è sospesa per sei mesi.
6. La Giunta regionale definisce ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.

Art.46

Subingresso nella gestione e nella proprietà

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene solo a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione, di cui al comma 1., è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, se hanno nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 c.c., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure se hanno costituito una società di persone; in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 16.
4. L'erede privo dei requisiti previsti nell'articolo 16 inizia l'attività solo dopo aver acquisito uno dei requisiti e chiesto l'autorizzazione al comune con apposita istanza.
5. Il soggetto, di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.
6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La domanda di reintestazione è presentata dal cessionario al comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2.

7. Il subingresso nella gestione e nella proprietà dell'azienda per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal comune:

- a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a);
- b) dove il subentrante intende avviare l'attività di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b).

Art.47

Modifica del settore merceologico

1. L'operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può chiedere, al comune competente, l'aggiunta o la sostituzione del settore merceologico alimentare o non alimentare.

2. La modifica di cui al comma 1, è assentita dal comune, previa verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, previsti nell'articolo 16, e compatibilmente con la tipologia merceologica del mercato o degli altri vincoli posti per l'esercizio al commercio in forma itinerante.

Art.48

Trasferimento di residenza o di sede legale

1. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale dell'operatore, sono trasmessi i dati al comune competente ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe.

Art.49

Tasse regionali e comunali

1. Per valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni non sono soggetti a tassazione.

Art.50

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali per i mercati, previste nell'articolo 51, comma 1, lettera d), sono rilasciate dal comune sede di posteggio con la procedura prevista nell'articolo 42, e sono riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.

Art.51

Definizione dei mercati

1. Ai fini della presente legge, i mercati, previsti nell'articolo 27 del d.lgs 114 del 1998 sono distinti in:

- a) mercato giornaliero, quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana, per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) mercato giornaliero, di cui alla lettera a), specializzato in particolari merceologie;
- c) mercato ordinario, quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i

prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

d) mercato stagionale, quello di cui alla lettera c), che si svolge nel limite temporale, anche frazionato, compreso tra sessanta e centottanta giorni;

e) mercato specializzato, destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità non giornaliera;

f) mercato straordinario, istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;

g) fiere o mercati specializzati di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali.

2. Il comune, nell'ambito del mercato di cui al comma 1, lettera g), individua i posteggi destinati agli operatori professionali e quelli riservati a soggetti che vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 effettuano la vendita di cose antiche ed usate ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), modificato dall'articolo 2 del d.p.r. 28 maggio 2001 n. 311, fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.

4. Il comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

5. Il comune riserva apposite aree di mercato agli imprenditori agricoli, che vendono esclusivamente beni provenienti dalla coltivazione dei propri fondi agricoli.

6. Per i mercati non specializzati sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

Art.52

Istituzione e trasferimento di un mercato

1. L'istituzione o il trasferimento di un mercato, previsti nell'articolo 51, comma 1, sono disposti con deliberazione del comune, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i comuni tengono conto degli indirizzi generali fissati a livello regionale e delle prescrizioni del SIAD.

3. Nella deliberazione, di cui al comma 1, sono indicati:

a) l'organico dei posteggi;

b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

c) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;

d) le attrezzature ed i servizi comunali.

4. La deliberazione del comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.

5. Se più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività, prevista nell'articolo 40, comma 1, lettera a), essa è destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Art.53

Modifica dei mercati

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento o la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento,

nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.

2. Le modifiche, di cui al comma 1, sono deliberate dal comune, con le modalità previste nell'articolo 71, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

3. Le aree in cui si svolgono i mercati, sia pubbliche che private a disposizione del comune di cui all'articolo 52, comma 5, sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Art.54

Sospensione dei mercati

1. La sospensione immediata del mercato in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica può essere disposta dal sindaco nell'ambito dei poteri di ordinanza contingibili ed urgenti attribuiti dalla normativa vigente in materia.

Art.55

Caratteristiche funzionali dei mercati

1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all'operatore un facile accesso al posteggio ed un'adeguata esposizione delle merci.

2. L'ubicazione dei posteggi, nei nuovi mercati, ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2.50, ed una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.

3. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2.

4. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi ed al rispetto delle norme sanitarie.

Art.56

Mercati domenicali e festivi

1. Lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito sulla base delle disposizioni comunali nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione .

2. Durante lo svolgimento dei mercati giornalieri e specializzati previsti nell'articolo 51, comma 1, lettere a) e b), è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.

Art.57

Anagrafe delle imprese

1. I comuni gestiscono l'anagrafe delle imprese contenente:

- a) dati identificativi e fiscali del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
- c) l'iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche
- d) dati identificativi dei posteggi;
- e) settori merceologici autorizzati;
- f) i provvedimenti sanzionatori, le variazioni di residenza e di titolarità.

Art. 58

Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica quando è stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il comune revoca l'autorizzazione:
 - a) se il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 6;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) se l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) se il titolare non risulta più provvisto dei requisiti previsti nell'articolo 16, oppure sono venuti meno gli elementi di cui all'articolo 40, comma 6, oppure non è stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 41, comma 5;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata la comunicazione di reintestazione;
 - f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.

Sezione III - Forme speciali di vendita al dettaglio

Art.59

Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 114 del 1998, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, legge n. 241 del 1990, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non hanno accesso dalla pubblica via.
2. Nella segnalazione certificata di inizio di attività è dichiarata la sussistenza dei requisiti, previsti nell'articolo 16, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita

Art.60

Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici previsti nell'articolo 17 del d.lgs. n. 114 del 1998, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo

sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, della legge n. 241 del 1990.

2. Nella segnalazione certificata di inizio di attività è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti previsti nell'articolo 16, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Art.61

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, prevista nell'articolo 18 del d.lgs. n. 114 del 1998 n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, della legge n. 241 del 1990.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti previsti nell'articolo 16 e il settore merceologico.

4. Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi è in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del r.d. n. 773 del 1931.

7. Alle vendite, previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.

Art.62

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

2. Nella segnalazione certificata di inizio di attività è dichiarata la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 16 e il settore merceologico.

3. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.

4. L'esercente di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che è ritirato appena queste perdono i requisiti richiesti dall'articolo 16, comma 2.

5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 è numerato e aggiornato annualmente, contiene

le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

6. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

7. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Art.63

Propaganda ai fini commerciali

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento previste nell'articolo 62, commi 4, 5, e 7.

CAPO III - Commercio all'ingrosso

Art.64

Ambito di applicazione

1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari, ittici e florovivaistici e di largo e generale consumo ad opera di una pluralità di venditori e compratori, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dal presente Capo, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.

Art.65

Disposizioni generali in materia di commercio all'ingrosso

1. L'esercente il commercio all'ingrosso vende ai clienti prodotti che sono oggetto della propria attività o che servono al funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la clientela e di esercitare il relativo controllo.

2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

Art.66

Definizione e finalità dei mercati all'ingrosso

1. Si definiscono mercati all'ingrosso le aree e le strutture gestite in modo organico ed unitario, destinate alla commercializzazione, alla concentrazione, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari, ittici e florovivaistici e di largo e generale consumo ad opera di una pluralità di venditori e compratori.

2. I mercati all'ingrosso costituiscono strutture e servizi di interesse pubblico finalizzati a collegare la produzione al consumo, ad assicurare la vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed igienico-sanitaria e a contribuire alla libera formazione dei prezzi dei prodotti di cui al comma 1.

Art.67

Tipologie di mercati all'ingrosso

1. Ai fini della presente legge i mercati si distinguono, in base alle funzioni ed alla collocazione territoriale, in:

- a) mercati alla produzione, ubicati in area di produzione concentrata o specializzata, i cui prodotti sono offerti prevalentemente da produttori singoli o associati;
- b) mercati di distribuzione o di transito, in cui le operazioni di vendita e di acquisto sono effettuate prevalentemente da commercianti all'ingrosso ed i prodotti sono avviati ad una pluralità di centri di consumo o all'esportazione;
- c) mercati terminali o di consumo, in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;
- d) mercati a tipologia e funzione mista, in cui pluralità di funzioni e di categorie di operatori coesistono nell'unica struttura di mercato, pur rimanendo distinte le funzioni economiche mediante discipline autonome previste nel regolamento di mercato, con possibilità di applicare fasce orarie separate nello svolgimento delle varie attività di mercato.

Art.68

Programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso

1. Al fine di riorganizzare e razionalizzare la rete regionale dei mercati all'ingrosso, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL) previsto nell'articolo 24 dello Statuto della Regione, predispose il programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso e lo propone al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il programma ha una durata quinquennale e delinea l'assetto del sistema dei mercati della Regione, promuovendo l'ammodernamento delle strutture esistenti, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 (Norme sul governo del territorio).

Art.69

Contenuti del programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso

1. Il programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso in particolare individua:
 - a) le zone di influenza e le aree di insediamento dei mercati;
 - b) la tipologia e la specializzazione merceologica, individuando i mercati alla produzione, alla distribuzione o transito, al consumo e quelli a funzione mista;
 - c) gli standard minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie;
 - d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati e per gli ampliamenti di quelli esistenti, favorendo l'aggregazione tra i comuni e le province.

Art.70

Regolamento tipo

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, sentita la Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento tipo sulle materie attinenti alla disciplina ed al funzionamento dei mercati all'ingrosso.

2. Nel regolamento tipo sono , in particolare, previste norme relative:
- a) ai criteri e modalità per l' assegnazione della concessione dei posti di vendita;
 - b) alla disciplina degli operatori e del relativo personale;
 - c) alla composizione ed al funzionamento della commissione di mercato;
 - d) all'organizzazione dei servizi di mercato;
 - e) alla vigilanza igienico-sanitaria e annonaria;
 - f) agli organi di gestione del mercato;
 - g) al calendario e orario di funzionamento dei mercati;
 - h) alle sanzioni amministrative e disciplinari a carico dei contravventori dei regolamenti di mercato di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125 “Norme su commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici”;
 - i) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'asta;
 - j) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche;
 - k) al servizio di facchinaggio e movimento prodotti e agli altri servizi ausiliari;
 - l) ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato.

Art.71

Istituzione – ampliamento – trasferimento - chiusura di mercati

1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento, l'ampliamento, il ridimensionamento, la soppressione o la unificazione dei mercati all'ingrosso è assunta esclusivamente da:
 - a) enti locali territoriali
 - b) consorzi costituiti fra enti locali territoriali;
 - c) consorzi, società o altre forme associative costituiti fra enti locali territoriali ed altri enti od operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale degli enti locali territoriali .
2. L'istituzione, il trasferimento, l'ampliamento, il ridimensionamento, la soppressione o la unificazione del mercato all'ingrosso sono soggetti ad autorizzazione da parte del competente ufficio regionale previa consultazione degli enti locali territoriali compresi nell'area di influenza del mercato, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in maniera favorevole.
3. L'istanza è corredata da:
 - a) una relazione economico-finanziaria;
 - b) un progetto tecnico di massima;
 - c) il regolamento di mercato, redatto nell'osservanza del regolamento tipo di cui all'articolo 88.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro centottanta giorni dalla presentazione della documentazione .
5. Nelle more dell' approvazione del programma regionale dei mercati all'ingrosso, gli ampliamenti e i trasferimenti possono essere autorizzati secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4
6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del regolamento tipo previsto nell'articolo 70, i soggetti gestori dei mercati già istituiti adeguano il regolamento di mercato nell'osservanza delle disposizioni regionali. Copia del provvedimento di adeguamento è trasmesso all'ufficio regionale ed al Comune competenti, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza previsto nell'articolo 76.

Art.72

Gestione delle attività

1. I mercati sono gestiti:

- a) dagli enti locali territoriali o da loro consorzi;
 - b) da consorzi, società o altre forme associative costituiti fra enti locali territoriali ed altri enti od operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale degli enti locali territoriali
2. Gli enti istitutori possono dare in concessione la gestione del mercato solamente a soggetti che hanno le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).
 3. L'affidamento della gestione a soggetto diverso da quello che ha provveduto alla sua istituzione è disciplinato da apposita convenzione che stabilisce i termini di durata della gestione, le ipotesi di revoca, il divieto di sub-gestione nonché gli oneri a carico del gestore.
 4. Per i mercati già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione è affidata in concessione ad enti od organismi diversi da quelli al comma 1, alla scadenza della concessione stessa, il soggetto gestore è individuato nell'ambito delle categorie definite al comma 1.
 5. Se la gestione è esercitata non in concessione e da organismi diversi da quelli previsti dall'articolo 71, l'adeguamento gestionale avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 6. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede con poteri sostitutivi.

Art.73

Modalità di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento di ciascun mercato sono disciplinate dal regolamento di mercato adottato dal soggetto gestore in conformità al regolamento tipo previsto nell'articolo 70.
2. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e consegue il pareggio di bilancio.
3. I canoni di concessione, se determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e le tariffe di mercato, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e assicurano almeno la copertura dei costi di gestione, nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.
4. A carico degli operatori e degli utenti del mercato non possono essere previsti altri oneri oltre quelli stabiliti dall'ente gestore.
5. Le tariffe relative ai servizi sono determinate in relazione ai costi di gestione ed all'esigenza di garantire il miglior funzionamento del mercato stesso.
6. L'ente gestore stabilisce il numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.

Art.74

Operatori commerciali

1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
 - a) venditori:
 - 1) i produttori singoli e associati;
 - 2) i commercianti all'ingrosso;
 - 3) i commissionari;
 - 4) le imprese che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
 - b) acquirenti:

- 1) i commercianti all'ingrosso;
 - 2) i mediatori e i mandatari;
 - 3) i commercianti al dettaglio;
 - 4) le imprese che provvedono alla lavorazione, alla trasformazione, alla conservazione e alla esportazione dei prodotti;
 - 5) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro associazioni economiche;
 - 6) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;
 - 7) i gruppi d'acquisto e i loro consorzi;
 - 8) i consumatori, che sono ammessi agli acquisti negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore.
2. Gli operatori di cui alla lett. a) del comma 1, per essere ammessi al mercato, sono in possesso di apposito titolo o idonea documentazione rilasciati dall'ente gestore.
3. I coltivatori diretti, che solo occasionalmente svolgono il commercio all'ingrosso all'interno dei mercati, possono essere ammessi liberamente al mercato entro il limite della disponibilità delle aree appositamente attrezzate.
4. Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano i mercati si attengono alle disposizioni impartite dal direttore di mercato nell'espletamento delle sue funzioni.

Art.75

Commercio al di fuori dei mercati

1. Il commercio all'ingrosso che si svolge fuori dal mercato, ma nell'ambito territoriale di un comune dotato di mercato, è soggetto a tutte le norme del regolamento dello stesso mercato che non sono strettamente attinenti al funzionamento interno di esso.
2. Il commercio che si svolge nel territorio di comuni sprovvisti di mercato è disciplinato dall'autorità comunale, con l'approvazione dei relativi regolamenti entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento tipo. Trascorsi inutilmente detti termini si applicano, compatibilmente con la situazione del mercato locale, le norme del regolamento tipo.
3. Le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati sono esercitate dai comuni.

Art.76

Vigilanza

1. La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dai competenti comuni.
2. Il comune inibisce l'attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perché non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. In caso di inosservanza della legge o dei regolamenti la Giunta regionale può disporre, anche su richiesta del comune, la revoca del soggetto gestore o di nominare un commissario per la gestione straordinaria.
4. Il mandato del commissario si svolge nei limiti indicati dall'atto di nomina

CAPO IV - Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 77

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

- a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, perciò attrezzati;
- b) superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- d) attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- e) somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, oltre che ai familiari e alle persone da lui invitate, presso il suo domicilio, nonché presso il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
- f) somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o indiretta.

2. Il presente Capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita al comma 1 e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), agli articoli 86 e 110 del r.d. n. 773 del 1931 nonché ogni altra disposizione statale in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 78

Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono indicati all'articolo 16.

2. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti previsti all'articolo 16 anche per il periodo di residenza in Italia dei:

- a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti previsti nell'articolo 16 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

b) cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Art. 79

Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Gli indirizzi ed i criteri previsti nel comma 1 tendono al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;
 - b) la trasparenza e la qualità del mercato;
 - c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
 - d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
 - e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
 - f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
 - g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;
 - h) la tutela e la salvaguardia dei locali storici.
3. Ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2010, i comuni, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie. In particolare, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, adottano criteri volti a garantire:
 - a) la sostenibilità ambientale e sociale;
 - b) la viabilità;
 - c) il controllo del territorio, in particolare per il consumo di alcolici;
 - d) il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
 - e) la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli indirizzi generali di cui al comma 1. Entro i novanta giorni successivi, i comuni stabiliscono i criteri di cui al comma 3.

Art. 80 Monitoraggio

1. Ai fini dell'attività di programmazione regionale e comunale la Giunta regionale organizza la raccolta e la diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. I comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle segnalazioni certificate di inizio attività pervenute nello stesso periodo.

Art.81 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3 dell'articolo 79. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. È subordinata a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - h) nei mezzi di trasporto pubblico.
3. Resta fermo quanto previsto dal d.p.r. n. 235 del 2001
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti nell'articolo 16, al rispetto dei criteri comunali previsti nell'articolo 79, comma 3, nonché:
 - a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
 - b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
 - c) alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
 - d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e

bevande).

6. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno n. 564 del 1992, anche in caso di ampliamento della superficie.
7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico.
8. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati. In qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti previsti nell'articolo 16.
9. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al prefetto, al questore, alla ASL territorialmente competente e alla CCIAA.
10. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.
11. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

Art. 82

Revoca delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni previste nell'articolo 81 sono revocate quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non risulta più in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 16;
 - c) viene meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare ripristina i requisiti mancanti;
 - d) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e) il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) in caso di subingresso, non è avviata l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 81.
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 79.
3. La proroga non è concessa in caso di:
 - a) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, oppure delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
 - b) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art.83 Somministrazione temporanea

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs n. 59 del 2010

CAPO V - Stampa quotidiana e periodica

Art.84 Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alla stampa estera posta in vendita sul territorio regionale.
3. L'attività di cui al comma 1, anche a carattere stagionale, è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, con le eccezioni di cui all'articolo 88, comma 4. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle previsioni del piano comunale di localizzazione previsto nell'articolo 88.

Art. 85 Punti vendita esclusivi

1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci, ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2001 n.170.(Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n 108).
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie dell'esercizio alla vendita di qualunque altro prodotto secondo la normativa vigente.
3. Per i punti di vendita esclusivi l'attività è svolta nel rispetto delle previsioni del piano comunale di localizzazione previsto nell'articolo 88.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo ha il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.

Art. 86 Punti vendita non esclusivi

1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali nelle seguenti attività:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) impianti di distribuzione di carburanti e di oli minerali;
 - c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

- d) medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) grandi strutture di vendita;
 - f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati ;
 - g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
3. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all'attività primaria.
4. La vendita della stampa non è fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria.
5. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.

Art.87 Modalità di vendita

1. Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 170 del 2001, la vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità :
- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non subisce variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, sono identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
 - e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
 - f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
 - g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
 - h) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Art. 88 Indirizzi regionali e piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita

1. La Regione emana gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei rivenditori.
2. Gli indirizzi regionali previsti nel comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei soli vincoli derivanti dalla tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
3. I comuni adottano o adeguano i piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi entro

centoventi giorni dall'emanazione degli indirizzi regionali di cui al comma 1.

4. Sono soggette a comunicazione da presentare al comune competente per territorio:

- a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti ed è regolamentato con qualsiasi modalità.

5. L'esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica cessa se:

- a) vengono meno i requisiti previsti nell'articolo 16, commi 2, 4, 5 e 6;
- b) l'attività è sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- c) non sono osservati i provvedimenti di sospensione.

6. I comuni disciplinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, previa consultazione e confronto con le associazioni degli editori e dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di orari. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.

CAPO VI - Regolazione della condotta

Sezione I – Pubblicità dei prezzi

Art.89 Pubblicità dei prezzi

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
2. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
3. Quando soano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo è osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulta facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 3.

5. Sono salve le disposizioni vigenti sull'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura ed ogni altra norma di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.

Art. 90

Pubblicità dei prezzi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella ben visibile;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
2. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 1 lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto ed è chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.
3. Se il servizio di somministrazione è effettuato al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e indica l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

Sezione II – Vendite straordinarie

Art. 91

Vendite straordinarie

1. Ai sensi del d.lgs. n. 114 del 1998, per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
4. L'interessato dà comunicazione al comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.
5. Il comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal d.lgs. n. 114 del 1998.
6. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
7. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
8. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
9. Le vendite straordinarie previste nel presente articolo, ad esclusione delle vendite di liquidazione

per cessazione dell'attività, non sono effettuate nei quaranta giorni antecedenti le date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.

10. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato è espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che è comunque esposto.

11. Le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione sono disciplinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale previsto nell'articolo 17. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, la cui decorrenza è fissata con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione della legislazione statale in materia e sentito l'Osservatorio regionale.

CAPO VII- Sanzioni e norme finali

Art. 92 Sanzioni

1. Ai sensi degli articoli 22 e 29 del d.lgs. n. 114/1998, le sanzioni amministrative sono applicate dal comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al medesimo comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 16, 25, comma 1, lett. i), 26, 28, 31, 59, 60, 61, 62, 88 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il comune dispone inoltre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 89 e 91 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

5. E' disposta la cessazione dell'attività se il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta più provvisto dei requisiti previsti nell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

6. Il comune ordina la chiusura di un esercizio di vicinato se il titolare:

a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulta più provvisto dei requisiti previsti nell'articolo 16 commi 2, 3, 4 e 5;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

7. Chiunque esercita il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza il permesso previsto nell'articolo 40 comma 12, oppure senza i requisiti previsti nell'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

8. Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per ogni altra violazione delle disposizioni della Sezione II del Capo II del presente Titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro

3.000.

9. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche è revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) se il titolare non risulta più provvisto dei requisiti previsti nell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5;
- d) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui all'articolo 45.

10. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Art. 93

Sanzioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi della legge n. 287 del 1991, chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, oppure senza la segnalazione certificata di inizio di attività, oppure quando è stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del capo IV Sezione III del presente Titolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3. Nelle ipotesi previste al comma 1 e 2 si applicano le disposizioni previste negli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773 del 1931.

4. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) se il titolare dell'attività non risulta più in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 78;
- b) se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) se viene meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare è espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, se il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attiva l'esercizio entro centottanta giorni.

Art. 94

Potere sostitutivo

1. Per assicurare gli adempimenti previsti dall'articolo 21, in caso di inerzia dei comuni, la Giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario *ad acta* per la redazione dei SIAD per l'approvazione da parte dei competenti organi del comune.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente interessato.

Art. 95

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione del presente Titolo e dei risultati da essa ottenuti nella materia della distribuzione commerciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) in che misura e con quali modalità gli esercenti hanno utilizzato le opportunità di

- liberalizzazione in materia di esercizi commerciali;
- b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di categoria delle imprese commerciali finalizzate all'attuazione della liberalizzazione nella materia delle attività commerciali;
 - c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno regolato gli orari commerciali;
 - d) in che misura e con quali modalità le iniziative di liberalizzazione delle attività commerciali sono state inserite nei piani territoriali dei comuni;
 - e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle iniziative di liberalizzazione, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.

CAPO VIII - Centri commerciali naturali

Art. 96

Principi e obiettivi

1. La Regione Campania promuove la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione dei centri commerciali naturali nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire il processo di aggregazione degli esercizi di vicinato, della media distribuzione, degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, delle imprese artigiane, turistiche e dei servizi;
 - b) concorrere alla salvaguardia e alla rivitalizzazione delle aree urbane;
 - c) favorire, anche con la collaborazione ed il sostegno degli enti locali e delle associazioni di cui all' articolo 99, comma 1, lettera d) l'attrattività commerciale e turistica del territorio di insediamento.

Art.97

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
 - a) centro commerciale naturale (CCN), l'aggregazione di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane, turistiche e di servizi, sviluppatasi spontaneamente in aree urbane che, mediante una propria autonoma struttura organizzativa, si pone quale soggetto di un'unica offerta integrata per favorire la crescita della domanda, per personalizzare e fidelizzare il servizio reso ai consumatori, nonché per realizzare una politica comune di sviluppo e di promozione del territorio interessato;
 - b) aree urbane, i centri storici, le aree dei quartieri, anche periferici, le frazioni e le località, connotati dalle caratteristiche identitarie, sociali, culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzati dall'integrazione consolidata tra funzione residenziale e la diffusione di imprese commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi e turistiche che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1 lettera a), sono configurabili le seguenti tipologie di CCN:
 - a) tematico, costituito da imprese che propongono un'offerta merceologica prevalentemente dello stesso genere o di generi complementari e assimilabili, in misura non inferiore al settanta per cento degli aderenti;
 - b) territoriale, costituito da imprese che propongono un'ampia offerta merceologica e che rappresentano almeno il quaranta per cento di quelle ubicate nell'area individuata.

3. Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti disposizioni le sovrapposizioni territoriali tra diversi centri commerciali naturali insistenti in una medesima area dello stesso comune.

Art. 98 Finalità dei CCN

1. Il CCN, per l'area individuata, persegue le seguenti finalità:
 - a) organizzare e proporre un sistema locale di offerta integrata produttiva, commerciale e turistica articolato con la partecipazione delle diverse espressioni dell'economia urbana;
 - b) creare e promuovere un marchio identificativo così come indicato all'articolo 100, comma 1, lettera c), che contraddistingue sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali e turistici;
 - c) promuovere la diffusione di programmi di ricerca applicata e di innovazione in favore delle imprese aderenti;
 - d) realizzare programmi comuni di iniziative promozionali commerciali e turistiche;
 - e) garantire l'offerta di servizi alle imprese aderenti.

Art. 99 Requisiti soggettivi

1. Ai fini della costituzione di un CCN, possono aderire i soggetti giuridici ubicati nell'ambito territoriale individuato, fatta eccezione per le associazioni di cui alle lettere c) e d) il cui ambito territoriale è quello comunale, che perseguono finalità comuni, in particolare:
 - a) gli esercizi di vicinato, alimentari e non, della somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla vigente normativa, le piccole imprese dell'artigianato, del turismo e di servizi, in forma singola od associata;
 - b) le medie strutture di vendita già preesistenti ed operanti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative comprese quelle costituite ed autorizzate a seguito di accorpamento e concentrazione di esercizi di vicinato, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Discipline del commercio);
 - c) le associazioni di categoria regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente e presenti nel CNEL;
 - d) le associazioni senza scopo di lucro, legalmente riconosciute.
2. Alla costituzione del CCN possono altresì aderire, qualora previste nel vigente strumento di programmazione urbanistico-commerciale del comune competente per territorio, anche le medie strutture di vendita di nuova apertura

Art. 100 Requisiti oggettivi

1. I CCN, oltre ai requisiti soggettivi previsti dall'articolo 99, sono in possesso anche dei seguenti requisiti oggettivi:
 - a) essere costituiti in forma di consorzio senza fini di lucro o società consortile a responsabilità limitata;
 - b) avere un numero di aderenti non inferiore alle 15 unità e, comunque, nei limiti previsti nell'articolo 97, comma 2, lettere a) e b);
 - c) aver provveduto all'attribuzione di una denominazione, alla creazione di un proprio marchio identificativo regolarmente registrato;

d) aver definito, nell'ambito territoriale individuato, un piano di sviluppo, di promozione e di valorizzazione dell'identità socio-culturale del sistema imprenditoriale esistente mediante iniziative che facilitino la formazione professionale degli operatori, la crescita della domanda e la fidelizzazione dei consumatori.

Art. 101

Riconoscimento del CCN

1. Per il riconoscimento di CCN, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 99 e 100, presentano domanda al comune sede dell'area territoriale individuata.
2. Se l'area individuata ricade nel territorio di più comuni limitrofi, la domanda è presentata al comune su cui insiste il maggior numero di imprese consorziate. Il riconoscimento è effettuato dal comune che ha ricevuto la domanda, d'intesa con gli altri comuni interessati.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;
 - b) il piano di sviluppo e di promozione previsto nell'articolo 100, comma 1, lettera d);
 - c) l'elenco dei soggetti giuridici di cui all'articolo 99, corredato dalla dichiarazione di adesione sottoscritta dagli stessi;
 - d) la planimetria dell'area individuata con l'elenco delle vie e delle piazze interessate;
 - e) registrazione del marchio di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c).
4. Per i CCN ancora sprovvisti del marchio registrato previsto nell'articolo 100, comma 1, lettera c), è possibile dimostrare l'avvenuto deposito dello stesso presso la competente Camera di Commercio, con riserva di successiva presentazione dell'avvenuta registrazione.
5. Il comune, verificata la compatibilità con i propri strumenti di programmazione urbanistica e la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 99 e 100, riconosce l'avvenuta costituzione del centro commerciale naturale, dandone comunicazione al soggetto proponente ed al competente ufficio della Giunta regionale.
6. Il Comune accerta ogni tre anni la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti negli articoli 99 e 100.
7. In caso di accertata carenza dei requisiti, il comune assegna al rappresentante legale del centro commerciale naturale un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile di ulteriori sessanta giorni per motivate oggettive ragioni di impedimento, per l'integrazione dei requisiti mancanti.
8. Decorsi i termini previsti al comma 7, il comune competente per territorio provvede alla revoca del riconoscimento del CCN, dandone tempestiva comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 102

Elenco regionale dei CCN

1. L'elenco dei CCN costituiti in Campania è pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura del competente ufficio della Giunta regionale, che provvede al relativo aggiornamento. Le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei centri commerciali naturali sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e legalità.
2. L'inclusione nell'elenco previsto al comma 1 costituisce, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, condizione per l'accesso ad eventuali agevolazioni.

Art. 103
Assistenza Tecnica

1. Per la costituzione e promozione, i CCN possono avvalersi per attività di assistenza tecnica o altre funzioni dei centri di assistenza tecnica.

Art. 104
Disposizioni di coordinamento per i CCN già costituiti

1. Con l'entrata in vigore della legge, ai fini del riconoscimento previsto nell'articolo 101, i CCN già costituiti o quelli in corso di istruttoria si uniformano alle disposizioni del presente Capo.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle specifiche discipline di settore .

CAPO IX - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 105
Oggetto e finalità.

1. Il presente Capo disciplina la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della Costituzione e nell'ambito dell'esercizio della competenza legislativa in materia di artigianato prevista nell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Art. 106
Annotazione, modifiche e cancellazione nella sezione speciale del registro delle imprese

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa da presentare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Ufficio del Registro delle imprese, di seguito denominata Camera di commercio, territorialmente competente, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 ("Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio delle attività, e dà notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. L'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana è costitutiva e costituisce condizione per l'applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano.
5. Sono attribuite alle Camere di commercio le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

6. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese.
7. Le CCIAA procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.
8. Per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di commercio, i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)..
9. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della comunicazione unica ai fini dell'iscrizione si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 250,00 a euro 2.500,00.
10. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti dell'iscrizione, modifica o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia, e superstiti di cui al decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63.
11. Le imprese artigiane sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:
 - a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
 - b) la cessazione dell'attività;
 - c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
12. In caso di omissione o ritardo della presentazione della comunicazione unica per le modificazioni relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini della modificazione o cancellazione dal registro delle imprese, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200,00 a euro 1.000,00.
13. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.
14. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 9 e 12 è delegata ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni.
15. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 13, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.
16. I comuni trasmettono alla Regione e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.
17. In relazione alle verifiche di cui al comma 13, al fine di garantire l'uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all'adozione di un accordo di collaborazione tra la Regione, le Camere di commercio e ANCI Campania che definisca le modalità operative.
18. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa all'Ufficio regionale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

Art.107

Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato (CRA) è l'organo di tutela e rappresentanza

- dell'artigianato e ha sede presso la struttura regionale competente in materia di artigianato.
2. La CRA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
 3. La CRA dura in carica cinque anni ed è composta:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;
 - b) da un dirigente o funzionario della Regione, competente in materia di artigianato, nominato dalla Giunta Regionale;
 - c) da due esperti designati dal Consiglio regionale;
 - d) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale ed operanti nella Regione;
 - e) da un rappresentante designato dalla Unioncamere Campania.
 4. Ai componenti della CRA non spetta alcun compenso.
 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione della CRA .

Art. 108 Funzioni della CRA

1. La CRA espleta le seguenti funzioni:
 - a) esprime pareri su documenti e programmi regionali in materia di artigianato;
 - b) propone iniziative, comprese quelle di tipo promozionale, volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale, anche attraverso le proposte inerenti i progetti promozionali a favore dell'artigianato di cui all'articolo 162;
 - c) promuove forme di comunicazione stabili con le Camere di commercio e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;
 - d) svolge attività di documentazione, di studio e d'informazione, ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Campania;
 - e) elabora e presenta alla Giunta e al Consiglio regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali della Regione Campania e i dati relativi all'attività svolta.
2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente all'ufficio regionale competente.

Art.109 Artigianato artistico, tradizionale e di qualità.

1. La Regione tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche con riferimento al d.p.r. n. 288 del 2001.
2. A tal fine la Regione sostiene:
 - a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d'iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e di qualità, nonché iniziative volte alla formazione di nuove professionalità;
 - b) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
 - c) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.

CAPO X – Disposizioni relative alle manifestazioni fieristiche ed alle attività di
cooperazione e internazionalizzazione

Art. 110 Principi generali

1. La Regione promuove, sostiene e coordina l'internazionalizzazione e la promozione del sistema istituzionale nel campo dello sviluppo economico fra la Regione Campania e altre autorità regionali e locali, europee ed internazionali.
2. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

Art. 111 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
 - a) attività di internazionalizzazione e di promozione del sistema produttivo, attività e programmi finalizzati a favorire e sostenere la presenza dei prodotti e dei servizi delle imprese campane nei mercati nazionale ed esteri;
 - b) iniziative di cooperazione istituzionale, azioni e progetti diretti a promuovere e potenziare o rafforzare le relazioni istituzionali nel settore dello sviluppo economico con gli organismi dell'UE ed internazionali e con gli enti di governo regionali e locali europei ed internazionali;
 - c) manifestazioni fieristiche, le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
 - 1) fiere generali, senza limitazione merceologica, che hanno area di influenza almeno comprensoriale, interessanti cioè più comuni, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
 - 2) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali e alla stampa specializzata, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
 - 3) mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
 - d) espositori, quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
 - e) visitatori, coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
 - f) quartieri fieristici, le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, oppure nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
 - g) organizzatori di manifestazioni, i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
 - h) superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
 - i) enti fieristici, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici,

anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Art. 112

Ambito di applicazione e qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972).
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo:
 - a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
 - b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;
 - c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.
3. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
4. La Regione provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza.
5. Le modalità per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con il regolamento previsto nell'articolo 119.
6. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione del calendario regionale.
7. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione Europea o extracomunitari.
8. La Giunta regionale stabilisce le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonché i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.

Art. 113

Riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali.

1. Il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale oppure la relativa conferma ha una validità triennale fatto salvo quanto definito all'articolo 118.
2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nel presente titolo, svolgono manifestazioni fieristiche, richiedono il riconoscimento della qualifica entro il 20 gennaio dell'anno precedente allo svolgimento della manifestazione.
3. Il riconoscimento della qualifica avviene entro sessanta giorni con provvedimento dell'ufficio competente.
4. Le condizioni per il riconoscimento o la conferma della qualifica regionale, nazionale ed internazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 119.

Art. 114

Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali

1. I soggetti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di qualifica internazionale, nazionale o regionale che, nel rispetto dei principi contenuti nel presente titolo, svolgono manifestazioni fieristiche ne danno comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali o al comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali entro il 20 gennaio dell'anno precedente alla data di inizio dell'evento.
2. La comunicazione indica la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.
3. Il decorso di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione oppure, se richieste, dalle ulteriori informazioni integra gli estremi del silenzio assenso allo svolgimento della manifestazione fieristica. Al fine di assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico della Campania, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali fra loro concomitanti, anche attraverso il confronto tra gli operatori.
4. La comunicazione, presentata secondo le modalità determinate con successivo atto amministrativo, contiene una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, con i requisiti previsti nell'articolo 111, oppure in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
 - b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
 - c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondono a criteri di trasparenza, che non contengono clausole discriminatorie e prevedono tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
5. La comunicazione concernente una specifica manifestazione fieristica è relativa all'anno di svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 115

Calendari fieristici

1. Entro il 20 gennaio dell'anno precedente allo svolgimento dell'evento, nel darne comunicazione, i soggetti pubblici e privati richiedono l'inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali per l'anno successivo. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione se tale comunicazione perviene alla Regione dopo il 20 gennaio, la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, che contribuisce alla formazione del calendario nazionale.
3. I comuni trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni locali di pertinenza entro il 30 agosto dell'anno precedente allo svolgimento delle manifestazioni ai fini dell'inserimento nel calendario fieristico regionale.
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno, è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni

fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono sul territorio regionale.

5. Nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali è prevista una sezione pluriennale dedicata alle manifestazioni fieristiche internazionali con cadenze superiori all'anno

Art. 116 Quartieri fieristici

1. Competono ai comuni le verifiche di conformità dei quartieri fieristici come definiti all'articolo 111, comma 1, lettera f). Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani territoriali dei parchi regionali, la Regione valuta che le destinazioni di eventuali nuove aree in cui ubicare nuovi quartieri fieristici siano coerenti agli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 117 Riordino degli enti fieristici

1. La Giunta regionale gestisce e aggiorna l'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica per monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio campano delle manifestazioni fieristiche.
2. L'elenco degli enti fieristici e i progetti di trasformazione anche in società di capitali sono disciplinati con deliberazione di Giunta regionale che stabilisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di verifica dei progetti di trasformazione.
3. Per assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

Art. 118 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere oppure in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 20.000 euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a 100.000 euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di fiera internazionale, fiera nazionale o fiera regionale, l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.

4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

5. La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è svolta dai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione. L'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste è attuata nel rispetto della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).

Art. 119

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento che stabilisce:

- a) i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche;
- b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualifica delle manifestazioni che possono ospitare, nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgono, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
- d) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgono nell'ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro;
- e) la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici di cui all'articolo 117.

Art. 120

Ambito e modalità di applicazione delle attività di cooperazione e internazionalizzazione

1. La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di attività internazionali attribuite alle Regioni dall'articolo 117, comma 9, della Costituzione e nel rispetto della normativa vigente, favorisce e sostiene l'internazionalizzazione e la promozione dei sistemi produttivi regionali quali strumenti strategici per assicurare lo sviluppo locale e la competitività del tessuto produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

2. La Regione, come previsto dall'articolo 10 dello Statuto, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza favorisce e sostiene l'internazionalizzazione, anche attraverso la partecipazione alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione Europea dall'Italia, nonché alla formazione degli atti comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione.

3. La Regione partecipa ai programmi europei a gestione diretta e indiretta e attiva bandi per l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dei sistemi produttivi locali.

4. Per il conseguimento delle suddette finalità, la Regione promuove e sostiene le seguenti iniziative:

- a) creazione di reti di imprese transnazionali, anche attraverso un'azione di accompagnamento istituzionale, nonché mediante l'emanazione di appositi bandi volti a sostenere progetti di rete;
- b) partecipazioni dirette a eventi nazionali o internazionali, organizzazioni di missioni collettive di incoming o outgoing, volte a promuovere i sistemi produttivi e lo sviluppo di reti di imprese;
- c) intese per promuovere lo scambio commerciale e lo sviluppo economico con enti di governo

regionali e locali dei paesi membri dell'UE e dei paesi non appartenenti all'UE;

d) programmi, progetti ed attività per sviluppare e rafforzare la proiezione internazionale dell'immagine della Regione Campania e del suo sistema produttivo sui principali mercati esteri;

e) sviluppo di accordi quadro con i principali Enti preposti alla promozione economica;

f) istituzione di banche dati sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

g) sostegno alle iniziative di penetrazione commerciale sui mercati esteri messe in atto da imprese singole o in forma associata;

h) diffusione della cultura dell'internazionalizzazione al fine di sviluppare le competenze tecniche necessarie;

i) sostegno ad iniziative internazionali per favorire lo sviluppo sostenibile, così come la modernizzazione e la diversificazione dei settori economici tradizionali, università, piccole e medie imprese, amministrazioni pubbliche.

j) attivazione di azioni congiunte di ricerca nell'ambito dei settori produttivi, centri di ricerca.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto delle priorità strategiche stabilite nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), previsto nell'articolo 4, su proposta dell'Assessore regionale di riferimento, sentite le parti interessate, nonché la Commissione consiliare competente, adotta le linee guida per gli interventi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e di promozione del sistema produttivo regionale, definendo le aree target e i paesi prioritari e provvedendo alla programmazione delle relative risorse.

6. Il PASER, quale strumento strategico di programmazione dei progetti esecutivi dell'Assessorato di riferimento, attraverso la identificazione di priorità e opzioni strategiche di intervento, sostiene in modo qualificato ed efficace il processo di espansione e consolidamento internazionale del sistema produttivo regionale, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.

7. Competente nella programmazione e nell'attuazione degli interventi previsti in questo articolo, da svilupparsi in conformità delle linee guida adottate dalla Giunta regionale e in coerenza con il PASER, è l'Assessorato regionale di riferimento.

CAPO XI - Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

Sezione I - Principi generali

Art. 121

Oggetto e finalità

1. In attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, letterac), della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dell'articolo 19 legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ed in coerenza con l'articolo 83 *bis*, commi da 17 a 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, nel rispetto della libertà di stabilimento, della concorrenza e della tutela del territorio, questo Capo detta i principi ed i criteri fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva della rete anche sotto il profilo del contenimento dei prezzi, nonché promuovere l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 122 Definizioni

1. Per rete si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto-gpl e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, comprese quelle poste nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:
 - a) benzine;
 - b) gasoli;
 - c) gpl;
 - d) gas naturale -metano;
 - e) idrogeno;
 - f) miscele metano-idrogeno;
 - g) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa.
3. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, nonché costituito dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 32 del 1998, si intende per:
 - a) chiosco, un impianto costituito da uno o più distributori situati nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, servizi igienici degli addetti e fornito di un locale adibito al ricovero del personale addetto nonché eventualmente all'esposizione di lubrificanti o di altri accessori per veicoli. E' prevista la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;
 - b) stazione di rifornimento, un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi fornito di un locale per il ricovero, i servizi igienici degli addetti ed all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature per lavaggio, il grassaggio e altri servizi per i veicoli. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-pagamento e post-pagamento e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
 - c) stazione di servizio un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti. Inoltre, essa comprende attrezzature per lavaggio, o grassaggio o altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-pagamento e post-pagamento e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento.
5. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi oppure le quantità trasferite. Esso è composto da:
 - a) una pompa o un sistema di adduzione;
 - b) un contatore ed un misuratore;
 - c) una pistola con una valvola di intercettazione;
 - d) tubazioni di connessione;
 - e) dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di recupero vapori di benzina previsti nel d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla

pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

6. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.

7. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

8. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente.

9. Per gestore si intende il soggetto in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie, nonché alla vigilanza e controllo dell'intera area di servizio.

10. Per impianto ad uso privato si intendono:

a) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

b) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;

c) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione.

11. Per contenitore-distributore mobile ad uso privato si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole e agromeccaniche, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali, destinate al rifornimento di macchine ed autoveicoli non targati e non circolanti su strada, di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore – distributore mobile, con carburanti liquidi di categoria C di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi).

12. Per erogato di impianto si intendono i prodotti benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione effettivamente commercializzati come risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane o dai dati comunicati dai titolari dell'autorizzazione relativamente al prodotto metano.

Art. 123

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono:

a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti comprensiva del permesso di costruire;

b) alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e chiusura.

Art. 124

Programmazione regionale in materia di carburanti

1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti prevista nell'art. 125, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle attività di distribuzione dei carburanti, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, e le trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 125

Commissione consultiva regionale carburanti

1. E' istituita presso la struttura regionale competente la Commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.
2. La Commissione prevista nel comma 1 è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, che la presiede;
 - b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
 - c) il rappresentante dell'Unione petrolifera o suo delegato;
 - d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;
 - e) il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;
 - f) il rappresentante dell'ANAS o suo delegato;
 - g) il rappresentante di DI.STRA.GAS. o suo delegato;
 - h) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;
 - i) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;
 - j) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;
 - l) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;
 - m) un legale specializzato nella materia carburanti.
3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale di riferimento, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni.
5. La convocazione, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale ed anche su richiesta di non meno di tre membri della Commissione prevista nel comma 1, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
6. Ai componenti ed al segretario della commissione non è corrisposto alcun compenso.
7. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza nessuna giustificazione, si assenta per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità di cui al comma 4.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 126

Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti

1. La Commissione prevista nell'articolo 125 è lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale sull'evoluzione della rete. La Commissione formula contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

- a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione carburanti;
- b) la elaborazione di proposte od iniziative inerenti le finalità di cui alla presente legge.

2. La Commissione viene sentita annualmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di qualificazione ed ammodernamento della rete, ai sensi del d.lgs. n. 32 del 1998, articolo 3, comma 9.

Art. 127

Attività di monitoraggio regionale

1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che, allo scopo, svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo in particolare:

- a) al monitoraggio annuale, ai sensi del d.lgs. n. 32 del 1998, articolo 3, comma 9;
- b) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche e tutti i soggetti interessati;
- c) alla promozione di studi e ricerche, nonché alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto al comma 1 e per esaminare le caratteristiche e l'evoluzione della rete distributiva dei carburanti, individua i bacini di utenza previsti nell'articolo 128, aventi caratteristiche territoriali omogenee, monitorandone le dinamiche evolutive in termini di qualità e di ammodernamento degli impianti.

Art. 128

Bacini di utenza

1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento previsto nell'art. 140, i bacini di utenza sulla base dei seguenti parametri:

- a) erogato medio degli impianti calcolato su base annua;
- b) densità media degli impianti (numero di impianti per chilometri quadrati);
- c) rapporto tra numero di impianti ed abitanti;
- d) rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;
- e) sistemi locali del lavoro;
- f) presenza di attività turistiche;
- g) presenza di attrattori commerciali;
- h) altitudine media del comune.

2. Con le modalità indicate dal regolamento di cui al comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti nonché specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

Art. 129

Attività soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggetti ad autorizzazione:
 - a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
 - b) il trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
 - c) il prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili;
 - d) l'installazione di impianti di carburante a uso privato;
 - e) la ristrutturazione totale dell'impianto;
 - f) l'aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
 - g) la trasformazione di impianti da servito in impianti self-service pre-pagamento di cui al comma 7 dell'articolo 122, laddove sia necessario un nuovo collaudo.
2. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti nell'articolo 133.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r.n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 140, e redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.
4. I progetti relativi agli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, sicurezza sociale e prevenzione incendi nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.
5. Il comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici finanziari e al proprietario della strada.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), ed f) sono soggette a collaudo
7. Ai sensi dell'articolo 83-bis comma 17 del d.lgs n. 112 del 2008, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non sono subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

Art. 130

Attività soggette a comunicazione

1. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui all'articolo 129 è soggetta a comunicazione al comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al comune, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'ARPAC, all'ASL, all'Agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Art. 131 Uso del biometano

1. Per favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, come stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purchè sia garantita la qualità di biometano.

Art. 132 Attività complementari e servizi integrativi

1. Ai sensi dell'articolo 28 del d.l. n. 98 del 2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsto nell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287 del 1991, fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell'articolo 64, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2010, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti nell'articolo 133;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge, n. 1293 del 1957, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 28, d.l. n. 98 del 2011, le attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

3. La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività commerciali integrative, sono contenute nell' articolo 137 e nel Regolamento di attuazione previsto nell' art. 140.

Art. 133

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. n. 59 del 2010, non sono titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Se la pena si è estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica se, con sentenza passata in giudicato è stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali previsti ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti previsti ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli

alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Art. 134

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al comune, alla Regione, all'Agenzia delle dogane competente ed al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

2. Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi previsti nell'articolo 133.

Art. 135

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. La sospensione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata dell'interessato o su provvedimento del comune.

2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.

3. Il comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza, senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

4. Il comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla all'interessato nei termini di legge:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 133;

b) se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza della proroga di cui al comma 2;

c) nel caso in cui l'impianto funziona senza la presenza del gestore;

d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Art. 136

Collaudo – Commissione di collaudo

1. Il collaudo dei nuovi impianti, dopo l'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per

territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:

- a) un dirigente, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;
- b) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
- c) un funzionario dell'ufficio competente del comune;
- d) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.

3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.

4. La commissione accerta:

- a) l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;
- b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;
- c) la funzionalità dell'impianto;
- d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio;
- e) l'esistenza di certificazione attestante l'idoneità sanitaria;
- f) l'esistenza di certificazione attestante la conformità ambientale;
- g) la conformità dell'impianto realizzato alla normativa di riferimento e al progetto approvato.

5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità, è disposta la rinnovazione del collaudo.

6. Ai singoli componenti la commissione ed al segretario spetta un rimborso spese omnicomprendivo di 250,00 euro. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentati da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al comune, all'Agenzia delle dogane ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio.

8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

Art. 137

Disciplina urbanistica

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, in tutte le zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali ad eccezione delle zone A.

2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività commerciali integrative, previste nell'articolo 132, ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone previste dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali oppure monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

3. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal comune ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 32 del 1998 sono adeguati dal comune stesso alle disposizioni del presente Capo e del Regolamento di attuazione previsto nell'articolo 140, se non conformi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

4. Per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del d.lgs n. 32 del 1998, articoli 2, commi 1 e 2, si

applicano le norme del presente Capo e del Regolamento di attuazione previsto nell'articolo 140.

5. Il comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.

6. I comuni individuano la cubatura necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro, secondo quanto previsto dal presente Capo e dal Regolamento di attuazione previsto nell'articolo 140.

Art. 138

Qualificazione e ammodernamento della rete esistente

1. Allo scopo di perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le Amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma volontari con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.

2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata la realizzazione, fino a 25 metri quadrati, di strutture destinate ai suddetti usi, laddove possibile.

3. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i comuni sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria e ambientale gli impianti esistenti, e ne consentono, ove necessario, l'adeguamento o la rilocalizzazione.

Art. 139

Deroga per gli impianti di pubblica utilità

1. Si considerano di pubblica utilità:

- a) l'impianto ubicato ad una distanza superiore a dieci chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all'impianto più vicino;
- b) l'impianto ubicato ad una distanza superiore a sette chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all'impianto più vicino, se localizzato nelle aree montane;
- c) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e l'impianto più vicino dista oltre 7 chilometri;
- d) l'impianto che costituisce l'unico punto di riferimento esistente nel porto turistico del comune.

2. Il sindaco, per esigenze di servizio pubblico, autorizza la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente e il comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente nuova autorizzazione per salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.

Art. 140

Regolamento di attuazione.

1. La Regione Campania, sentita la commissione prevista nell'articolo 125, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento contenente:

- a) l'individuazione dei bacini di utenza, previsti nell'articolo 133, ai fini del monitoraggio della rete distributiva dei carburanti sul territorio regionale;
- b) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione carburanti stradali ed autostradali per autotrazione;
- c) le disposizioni necessarie per dare piena attuazione al presente Capo.

Sezione II - Orari e turni impianti rete ordinaria

Art. 141

Orario degli impianti di distribuzione carburanti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale e recepito con deliberazione della Giunta regionale
2. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 del d.l. n. 98 del 2011, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio Tecnico di Finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi.
4. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
5. I comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

Art. 142

Indirizzi regionali in materia di orari e turni di impianti di rete ordinaria

1. La Regione detta gli indirizzi in materia di orari e turni di impianti di rete ordinaria con il regolamento di attuazione previsto nell'art. 140

Sezione III - Impianti autostradali

Art. 143

Nuove concessioni

1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata:
 - a) al rispetto delle norme previste nel presente Capo;
 - b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, quelle concernenti la sicurezza sanitaria ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
 - c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostrade o dell'Ente Nazionale per le Strade, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge.

2. Se l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di attuazione.

3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.145, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici per carburante per autotrazione).

Art. 144

Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati

1. L'autorizzazione all'aggiunta di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione del potenziamento risulta da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 136.

Art. 145

Modifiche degli impianti

1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale, e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e di quella fiscale ed antincendio. La corretta realizzazione delle modifiche risulta da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 136.

Art. 146

Trasferimento della titolarità della concessione

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, è presentata alla Regione e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e riporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi previsti nell'articolo 133.

Art. 147

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

2. Se la domanda di rinnovo è presentata dopo il termine di cui al comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 155.

3. Le concessioni, per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al comma precedente, sono soggette a decadenza.

4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità risulta da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista

nell'articolo 136.

Art. 148

Promozione specialità tipiche campane

1. Per incentivare la distribuzione e la somministrazione dei prodotti tipici campani, le aree di servizio delle tratte autostradali della regione Campania possono essere dotate di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista e di autonome attività commerciali integrative, nel rispetto delle superfici e degli indici di edificabilità, così come previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della Legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n.383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore).

2. All'interno delle aree di servizio poste lungo le tratte autostradali della Regione Campania ovvero lungo i raccordi autostradali o ad esse assimilabili, possono essere riservati almeno centocinquanta metri quadrati di superficie coperta da destinarsi all'attività di vendita ed alla somministrazione prevalente di prodotti campani a denominazione di origine protetta o controllata nonché di prodotti tipici campani di cui sia identificata l'origine geografica attraverso un sistema di rintracciabilità ai sensi della normativa vigente in materia, nonché souvenir e prodotti artigianali di manifattura campana.

Art. 149

Decadenza dalla concessione

1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché in caso di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente norma dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica), e dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1296, se il titolare della concessione non ottempera alla richiesta di adeguamento entro novanta giorni dalla richiesta medesima, la Regione dichiara la decadenza dalla concessione.

Sezione IV - Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili

Art. 150

Impianti ad uso privato

1. L'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal comune, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 136.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dell'impianto stesso.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, quale il congruo numero di autoveicoli intestati al richiedente. La Regione

svolge un'azione di monitoraggio relativa alle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione prevista nell'articolo 125.

4. Gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, chiedono l'autorizzazione al comune entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto all'articolo 155. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dell'impianto stesso sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 129 e 130.

Art. 151

Contentitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'attivazione di contentitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 legge n. 241 del 1990, al comune competente per territorio. Il titolare, contestualmente alla segnalazione certificata, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 152

Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a 1.000 litri, è soggetto a comunicazione al comune.

Art. 153

Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione carburanti, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili:

a) sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili;

b) possono derogare alle caratteristiche tipologiche previste nella presente legge.

3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 136.

Sezione V – Vigilanza,sanzioni,norme transitorie

Art. 154

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata da funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle normative in vigore.

2. La violazione delle norme di cui al presente Capo, che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riportate all'articolo 155, è accertata dai soggetti di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente,

dell'Ufficio tecnico di finanza e del comando dei vigili del fuoco, nonché i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 155 Sanzioni

1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:
 - a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione e conseguente collaudo;
 - b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi;
 - c) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:
 - a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 129 e 130;
 - b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;
 - c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;
 - d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;
 - e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente.
4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.
5. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:
 - a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato all'articolo 147, ma entro la data di scadenza della concessione;
 - b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1, 2, 3, 4 spettano al comune ove è installato l'impianto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 5 spettano alla Regione
8. Il pagamento delle somme determinate dall'applicazione del presente articolo è effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione previsto nell'art. 140.

Art. 156 Norme transitorie

1. Se compatibili con la normativa vigente, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate e le istanze complete degli atti endoprocedimentali previsti, presentate prima dell'entrata in vigore del presente Capo. È data comunque facoltà agli interessati di adeguare la domanda di autorizzazione petrolifera e di permesso di costruire alle norme introdotte dal presente Capo.

Titolo V – Interventi di sviluppo delle attività produttive

Capo I – Incentivi alle imprese con procedura negoziale e valutativa, interventi promozionali a favore dell'artigianato e promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

Art. 157

Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale

1. Il contratto di programma regionale è finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.

2. Il contratto di programma regionale costituisce lo strumento regionale, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico - territoriali, per l'attuazione di politiche di sviluppo locale intese a:

- a) attuare una politica selettiva per migliorare la capacità di innovazione e la qualità delle imprese attraverso la valorizzazione di determinati settori strategici;
- b) promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio regionale per il rilancio dell'economia regionale;
- c) far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso l'aggregazione economica delle imprese, l'allargamento dimensionale delle stesse e puntando sulle eccellenze;
- d) assicurare l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico, integrandone i diversi ambiti di intervento relativi ad attività produttive, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione ed occupazione;
- e) conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- f) favorire l'integrazione della Regione con il sistema finanziario coinvolto nel finanziamento delle iniziative e nel raggiungimento degli obiettivi economicosociali prefissati.

3. Gli aiuti, a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori, da concedere, attraverso la procedura negoziale dell'articolo 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi a sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), per la realizzazione sul territorio regionale di un piano progettuale complesso ed integrato riferibile ad un'unica finalità di sviluppo ed articolato in diverse tipologie di investimento o di intervento, anche plurisettoriali, fortemente integrati, tesi a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese. L'ammissibilità agli aiuti è limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), tenuto presso la Banca d'Italia, a finanziare i singoli interventi previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, oppure con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.

4. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

5. Oggetto del contratto di programma regionale sono i singoli programmi di investimento localizzati sul territorio regionale facenti parte del piano complesso ed integrato di cui al comma 3,

consistenti in iniziative produttive, in infrastrutture di supporto materiali e immateriali, essenziali e funzionali alla migliore attivazione dei programmi, in interventi per l'attivazione e la gestione di servizi comuni, in piani organici di attività di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, di formazione, di incremento occupazionale, di internazionalizzazione, di salvataggio e rilancio di imprese in difficoltà.

6. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese ammissibili, individuate da apposito regolamento di attuazione e dettagliate nel disciplinare dello strumento di agevolazione nelle forme tecniche di cui al d.lgs. n. 123 del 1998, articolo 7, anche combinate, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, bonus fiscale, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.

7. La concessione delle agevolazioni avviene a seguito di apposita istruttoria e valutazione delle istanze sulla base dei seguenti criteri:

- a) affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;
- b) integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio o finanza concessa da istituti di credito o società di investimento o società finanziaria di cui al comma 3 nella forma di apporto di capitale di rischio;
- c) rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in coerenza con il PASER previsto nell'art. 4, di seguito denominato PASER, e con il documento strategico regionale;
- d) fattibilità tecnica;
- e) fattibilità amministrativa;
- f) fattibilità economico-finanziaria;
- g) tempestività degli effetti sull'incremento dei risultati dell'impresa e dell'incremento occupazionale;
- h) sostenibilità ambientale e risparmio energetico;
- i) positivo impatto sul sistema socio-economico.

8. La regione provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, applicando le sanzioni e gli interessi nei limiti previsti dal d.lgs. n. 123 del 1998, in caso di mancato rispetto del divieto di cumulo di agevolazioni, dei vincoli di destinazione dei beni oggetto di agevolazioni, insussistenza di condizioni e degli elementi di valutazione del progetto, falsità di dichiarazioni, incoerenza tra gli investimenti realizzati e quelli ammessi a contributo, altri casi previsti dal contratto stipulato.

Art. 158

Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi

1. Il credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi è finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.

2. Alle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale, consistenti nell'acquisizione, anche nella forma della locazione finanziaria, di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate sul territorio regionale, ad esclusione dei beni individuati da apposito regolamento, sono concessi aiuti attraverso la procedura valutativa e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 123 del 1998, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

3. Gli aiuti rispettano le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per

alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

4. Gli investimenti previsti nel comma 2 sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo diminuito del valore delle cessioni e delle dismissioni effettuate relativamente a beni di investimento della stessa struttura produttiva.

5. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale al valore degli investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta ed è fruibile in maniera automatica con le modalità previste dal d.lgs n. 123 del 1998, articolo 7, commi 3 e 4. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER.

6. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa oppure destinati a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio regionale, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare previsto nell'articolo 161 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.

8. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

Art.159

Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione

1. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.

2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano l'occupazione nelle unità locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la procedura valutativa e nelle forme di credito d'imposta o bonus fiscale previsto nel d.lgs. n. 123 del 1998, articoli 5 e 7, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione europea.

3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.

4. L'agevolazione è concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione è concessa anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la regola de minimis. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di almeno tre anni.

5. L'incremento della base occupazionale è considerato anche al netto delle diminuzioni

occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

6. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è fruibile in maniera automatica, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, del d.lgs. n. n. 123 del 1998

8. L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia delle categorie protette prevista dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. L'agevolazione spetta, inoltre, se è mantenuto il livello occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove assunzioni per il periodo indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo incremento.

9. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione da cui si evincono i risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle disposizioni previste nel presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

Art. 160

Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l'innovazione e lo sviluppo.

1. Gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati alla creazione di impresa, al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale.

2. Alle imprese che realizzano progetti previsti nel comma 1 sul territorio regionale sono concessi aiuti con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, concessioni di garanzie, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi del d.lgs. n. 123 del 1998, articoli 5 e 7. L'ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria previsti nell'articolo 157, comma 3, a finanziare i singoli investimenti previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, con interventi di partecipazione temporanea al capitale, con prestiti partecipativi ovvero con interventi equipollenti.

3. Oggetto di agevolazione sono le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di

locazione finanziaria, in beni materiali ed immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, comunque strumentali e necessari all'attuazione dei progetti previsti al comma 1.

4. Gli aiuti sono differenziati con l'emanazione degli atti previsti nell'articolo 161, comma 3, in relazione a distinte finalità di politica economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di investimento nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Capo e nel rispetto delle limitazioni, condizioni ed intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni e spese oggetto dell'agevolazione. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio regionale, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

5. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare previsto nell'articolo 161 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.

Art. 161 Modalità di attuazione

1. La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 157, 158, 159 e 160 è adottata con appositi regolamenti.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede, in coerenza con il PASER, alla ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonché all'individuazione dei settori e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione, anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede all'emanazione di appositi disciplinari ed atti che consentono l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 123 del 98 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
4. I disciplinari previsti al comma 3 sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.
5. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne è richiesto il parere, si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

Art. 162 Progetti promozionali a favore dell'artigianato.

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiana, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
2. Possono presentare i progetti previsti al comma 1 le associazioni dell'artigianato maggiormente

rappresentative a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell'artigianato.

3. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale emana appositi bandi, recanti i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le categorie di spesa ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

4. I progetti previsti nel comma 1 individuano le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, nonché i soggetti attuatori.

5. Gli atti adottati in attuazione del presente articolo, che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 163

Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale.

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.

Capo II - Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania.

Art. 164

Finalità

1. La Regione, per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorisce l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche finalizzate prioritariamente a rendere più agevole la copertura di temporanee esigenze di tesoreria derivanti da squilibri di cassa, a ridurre l'onere derivante dal prolungamento dei tempi di incasso dei crediti e al miglioramento della struttura patrimoniale come condizione per la sostenibilità di nuovi investimenti, e concorre, nella prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza e della piena capacità di autofinanziamento, al rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, che prestano la propria attività in favore di imprese campane. Gli interventi previsti dalla presente legge non configurano aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato di Funzionamento dell'UE in quanto garantiscono l'applicabilità delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, Gazzetta UE 31 luglio 2006, n. 210. Se si configurano, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto all'articolo 160.

2. La Regione, al fine di favorire ed incentivare l'evoluzione dei confidi in soggetti vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario, (TUB), così come previsto nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), contribuisce finanziariamente alle spese sostenute per l'ottenimento e per il mantenimento di tale riconoscimento.

Art. 165 Confidi

1. I consorzi e le società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, svolgono attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese consorziate da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione dei crediti di impresa e di altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi possono, inoltre, favorire il reperimento, presso tali soggetti, di capitale di rischio e svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e la gestione delle fonti finanziarie.
2. Sono ammessi alle agevolazioni previste nella presente legge i confidi di cui alla legge n. 326 del 2003. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese in numero non inferiore a cinquanta. Si considerano piccole e medie imprese quelle che soddisfano i requisiti indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. Possono continuare a partecipare ai confidi le imprese che, pur superando i limiti dimensionali di piccola e media impresa stabiliti dalla disciplina comunitaria, rispettano i limiti previsti per gli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) se complessivamente non rappresentano più del cinque per cento delle imprese aderenti. Per dette imprese i confidi non possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.
3. Ai confidi beneficiari degli interventi regionali è fatto divieto:
 - a) di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
 - b) di ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelle dei confidi, fatta salva, per le società cooperative, la destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

Art. 166 Contributi e criteri di ripartizione

1. La Regione interviene mediante contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei confidi - fondi rischi-. I contributi sono concessi annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. I contributi, per un ammontare complessivo pari all'80 per cento dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 174, sono così ripartiti:
 - a) una quota pari al 70 per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'ammontare del volume di credito garantito da ciascun confidi, inteso come esposizione del confidi al netto di rientri e co-garanzie, rispetto all' ammontare del volume complessivo di credito garantito da tutti i confidi ammessi alla contribuzione;
 - b) una quota pari al 30 per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al numero delle piccole e medie imprese aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi alla contribuzione.
2. La Regione concede, annualmente e per un ammontare complessivo pari al residuo venti per cento dello stanziamento previsto nell'articolo 174, contributi a fondo perduto ai confidi con un fondo rischi di almeno euro 1 milione ed aventi sede operativa in almeno tre province campane. L'importo massimo concedibile per ciascun confidi è di euro 150 mila, pari al 50 per cento delle spese di assistenza tecnica sostenute per l'ottenimento ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB.

Art. 167

Concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti nell'articolo 166, l'ufficio competente della Giunta regionale provvede a pubblicare apposito avviso pubblico che rende noti il termine e le modalità di presentazione delle domande, nel rispetto della programmazione economica regionale definita nel PASER .
2. I confidi beneficiari dei contributi trasmettono annualmente alla Giunta regionale, entro il 31 maggio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi e le informazioni richieste dalla Regione ai sensi dell'articolo 172.
3. I confidi restituiscono i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modificazione dell'oggetto rispetto a quanto previsto dall'articolo 165, comma 1.
4. Per l'ottenimento dei contributi previsti nell'articolo 166, comma 2, i confidi presentano, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la seguente documentazione:
 - a) certificazione del legale rappresentante attestante l'operatività del confidi in almeno tre province della Regione Campania;
 - b) certificazione del legale rappresentante attestante che l'ammontare del fondo rischi del confidi è almeno pari ad euro 1 milione;
 - c) documentazione attestante l'avvio del procedimento previsto dalle norme di vigilanza per l'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco degli intermediari previsti nell'articolo 107 del TUB oppure, nel caso di confidi già iscritti, copia dell'iscrizione con l'elenco degli investimenti effettuati per il mantenimento della stessa.

Art. 168

Contabilità separata. Beneficiari degli aiuti. Compatibilità

1. I confidi tengono una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie, esercitata utilizzando i contributi previsti dalla presente legge.
2. Per l'applicazione della disciplina della Comunità europea sugli aiuti di Stato, si considerano beneficiarie degli aiuti le imprese aderenti ai confidi a cui sono concessi i contributi.
3. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge non impedisce ai confidi ed alle imprese consorziate di beneficiare di altre agevolazioni o di contributi pubblici nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 170, comma 2.

Art. 169

Garanzie collettive

1. I confidi rilasciano le garanzie collettive in relazione alle quali utilizzano in tutto o in parte i contributi regionali per rafforzare la capacità di investimento delle imprese consorziate o socie ed alle condizioni stabilite nel paragrafo 4.3. della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
2. I corrispettivi per le garanzie coprono i normali rischi inerenti la concessione della garanzia e le spese amministrative del regime secondo quanto previsto dalla lettera f) del paragrafo 4.3 di cui al comma 1.
3. Le garanzie prestate nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 1 non costituiscono aiuti di Stato alle imprese.

Art. 170

Aiuti alle piccole e medie imprese

1. Le garanzie sono prestate anche in caso di mancata osservanza delle indicazioni di cui all'articolo 169, se sono rispettate le condizioni previste nel regolamento (Ce) n. 70 del 2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
2. Le garanzie sono cumulabili con altri aiuti pubblici di origine nazionale o comunitaria, ad esclusione di quelli diretti a sovvenzionare le medesime operazioni agevolate con il rilascio della garanzia ai sensi del regolamento (Ce) di cui al comma 1, che determinano una intensità dell'aiuto all'impresa superiore al limite stabilito ai sensi del suddetto regolamento.
3. Le imprese rilasciano ai confidi una dichiarazione attestante che la garanzia prestata ai sensi del presente articolo non comporta il superamento del limite richiamato dal comma 2. In mancanza di tale dichiarazione i confidi non rilasciano la garanzia.

Art. 171

De minimis

1. Si applica il regolamento (Ce) n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), se le garanzie sono prestate senza l'osservanza delle condizioni previste negli articoli 169 e 170.
2. Nel caso di cui al comma 1, i confidi informano l'impresa della natura de minimis dell'aiuto concesso sotto forma di garanzia e richiedono una dichiarazione attestante che la prestazione della garanzia non comporta per l'impresa il superamento della soglia de minimis. In mancanza di tale dichiarazione i confidi non rilasciano la garanzia.

Art. 172

Collaborazione – Informazioni

1. I confidi collaborano con la Regione per la raccolta e la elaborazione delle informazioni atte a verificare che le disposizioni stabilite dalla presente legge e dai provvedimenti comunitari in essa richiamati sono rispettati, anche in considerazione della comunicazione di tali informazioni disposta dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002 (Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni).

Art. 173

Controlli

1. La Giunta regionale della Campania, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella presente legge.
2. La violazione delle previsioni contenute negli articoli 170, 171, 172 comporta la revoca dei contributi concessi e la restituzione di quelli non ancora utilizzati.

Art. 174
Stanziamanti

1. Sull'ammontare delle risorse destinate all'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge, definito annualmente nel PASER, le competenti commissioni consiliari rendono il proprio parere ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo), salvo il termine più breve previsto dal medesimo articolo 1 del Titolo I della presente legge.

TITOLO VI – Disposizioni finali ed abrogazioni

Art. 175
Adeguamento all'ordinamento della Repubblica

1. Per quanto di competenza, le leggi dello Stato che modificano la disciplina delle materie regolate dalla presente legge prevalgono sulle norme regionali che sono in contrasto con esse.

Art. 176
Abrogazioni

1. Sono abrogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatti salvi i rapporti giuridici pendenti:
- a) la legge regionale n. 13 dell'1 aprile 1975 (Disciplina dei mercati all'ingrosso);
 - b) la legge regionale n. 51 del 5 giugno 1975 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato);
 - c) la legge regionale n. 32 del 7 luglio 1977 (Istituzione della Consulta regionale della Cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania);
 - d) la legge regionale n. 49 del 29 maggio 1980 (Provvidenze a favore delle associazioni di categoria, delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato);
 - e) la legge regionale n. 11 del 28 febbraio 1987 (Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle commissioni provinciale e regionale per l'artigianato);
 - f) la legge regionale n. 28 del 4 maggio 1987 (Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato);
 - g) la legge regionale n.27 del 29 giugno 1994 (Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti);
 - h) la legge regionale n. 11 del 4 aprile 1995 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
 - i) le leggi regionali n. 1 del 7 gennaio 2000 (Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale), e n. 13 del 4 luglio 2003 (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 concernente Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale), fatti salvi i SIAD, le autorizzazioni, le deliberazioni, le istanze, gli atti, nonché gli effetti conseguenti alla legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2000;
 - j) la legge regionale 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti);
 - k) i commi 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2008);
 - l) l'articolo 16 e l'articolo 42 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 15 (Legge finanziaria regionale 2002);
 - m) l'articolo 8 e i commi i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre

2005, n. 24 (Legge finanziaria 2006);

n) la legge regionale 29 marzo 2006 n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);

o) la legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale);

p) i commi 3 e 4 dell'art. 66 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2008);

q) la legge regionale 26 settembre 2008, n. 10 (Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania);

r) l'art. 38 della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1 (Legge finanziaria regionale 2012).

Art. 177

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione campania.

ALLEGATO A - Minima disponibilit  di parcheggi (mq. di superficie per mq. di vendita)
Articolo 27 Parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture

Tipologia di struttura commerciale
mq

Media struttura di vendita alimentare, anche in forma di centro commerciale, per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq;
(MA/M)
superficie per parcheggi mq 0,8 (mq di superficie per mq di vendita)

Media struttura di vendita extraalimentare, anche in forma di centro commerciale, per il commercio di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq.; **(M E)**
superficie per parcheggi mq 0,8 (mq di superficie per mq di vendita)

Ipermercato: Grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, con superficie di vendita fino a 5.000 mq.; **(G1 A/M)**
superficie per parcheggi mq 2,5 (mq di superficie per mq di vendita)

Grande struttura di vendita per il commercio di soli prodotti non alimentari, con superficie di vendita fino a mq. 15.000; **(G1 E)**
superficie per parcheggi mq 2 (mq di superficie per mq di vendita)

Centro commerciale di quartiere o interquartiere: struttura commerciale di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 mq.; **(G2 CQ)**
superficie per parcheggi mq 2 (mq di superficie per mq di vendita)

Centro commerciale inferiore: struttura commerciale di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche del centro commerciale di quartiere o interquartiere (G2CQ), con superficie di vendita compresa tra 5.001 mq. e 15.000 mq.; **(G2 CI)**
superficie per parcheggi mq 2,5 (mq di superficie per mq di vendita)

Centro commerciale superiore: struttura commerciale di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche del centro commerciale inferiore (G2CI), con superficie maggiore di 15.000 mq.; **(G2 CS)**
superficie per parcheggi mq 3 (mq di superficie per mq di vendita)

ALLEGATO B- Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita
Articolo 28 Autorizzazioni per le medie strutture

Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;

Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;

Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;

Analisi dell'impatto ambientale della struttura, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;

Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni, nonché destinazioni d'uso di aree e locali ed espressa indicazione di come esso sia stato dimensionato in base alla stima delle presenze;

Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);

Condizioni inerenti la viabilità relative al sito in cui è prevista la struttura;

Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, e strutturato ai fini della valutazione dell'indice di occupazione della struttura (IOS), con contestuale impegno al mantenimento di detto indice per almeno tre anni dall'apertura della struttura;

Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;

Piano di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi dell'esercizio; (*)

Impegno alla vendita di prodotti alimentari di origine campana provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari venduti; (**)

Impegno alla vendita di prodotti extralimentari di origine campana, in ragione di almeno il 10% del numero totale delle referenze extralimentari vendute. (***)

Legenda:

(*) = Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture

(**) = Documento obbligatorio per le autorizzazioni di grandi strutture di vendita alimentari;

(***) = Documento obbligatorio per le autorizzazioni di grandi strutture di vendita extraalimentari.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA BOZZA DI TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento.

Le disposizioni in corso di definizione prendono le mosse dalla necessità di adeguare la legislazione regionale esistente agli obiettivi di sana e leale concorrenza, di liberalizzazione dell'avvio e dell'esercizio delle attività di servizi e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, che costituiscono ormai i cardini della normativa comunitaria e nazionale di settore.

Il punto di riferimento principale in materia è costituito dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein o direttiva servizi), recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (in vigore dall'8 maggio 2010), recentemente integrato e corretto con il decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147.

La finalità del processo legislativo in corso è la creazione di un mercato interno dei servizi, attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono ai prestatori di servizi di superare i confini nazionali ed espandersi nel mercato unico, agevolando la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi negli Stati membri dell'Unione Europea. La direttiva prevede disposizioni volte alla semplificazione del quadro normativo di riferimento degli Stati membri, con la riduzione degli oneri amministrativi per l'avvio e l'esercizio di un'attività di servizi, l'abolizione delle misure incompatibili con il diritto comunitario e l'ammissibilità di misure potenzialmente restrittive in base a criteri di necessità e proporzionalità.

Nei limiti del d. lgs. n. 59/2010, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. Da ciò deriva la necessità di circoscrivere l'obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio, sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con istituti semplificati e di prevedere requisiti per l'accesso all'attività solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica, tutela dei lavoratori, tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, ecc.), in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

In considerazione della disciplina introdotta dalla direttiva Bolkestein e dal relativo decreto di recepimento, tutte le amministrazioni competenti, comprese quelle territoriali, sono chiamate a verificare requisiti e procedure, al fine di eliminare quelli non conformi.

In ogni caso, l'efficacia di nuove disposizioni che prevedano requisiti subordinati alla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale ai fini dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio è condizionata alla previa notifica alla Commissione Europea.

Ulteriore tassello dell'evoluzione normativa è costituito dalla riformulazione del testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e la sostituzione della "dichiarazione di inizio attività" (DIA) con la "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) ad opera della legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Disposizioni in materia di riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici e di liberalizzazione delle attività sono state, poi, introdotte dai successivi provvedimenti normativi per l'economia e la stabilizzazione finanziaria:

- d.l. n. 70/2011 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106;
- d.l. n. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111;
- d.l. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148;
- d.l. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;

- d.l. n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27;
- d.l. n. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

La normativa regionale oggetto di riforma

La Regione Campania, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2008 n. 18 “Legge comunitaria regionale”, ha disposto, con regolamento regionale n. 11/2010 (decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 94 del 9 aprile 2010), l’attuazione della direttiva 2006/123/CE nell’ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

Con deliberazione n. 816 del 26 novembre 2010, la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3 del richiamato regolamento, ha effettuato una prima ricognizione dei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi, prevedendo la disapplicazione delle parti procedurali recate dalle disposizioni regionali risultate in contrasto con gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva medesima. Il provvedimento stabilisce anche l’abrogazione esplicita, con successivo disegno di legge, delle disposizioni incompatibili con la normativa comunitaria e la verifica annuale dello stato di avanzamento degli interventi regionali per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, al fine di procedere ad ulteriori disapplicazioni delle disposizioni regionali contrastanti.

Ad integrazione della D.G.R. n. 816/2010 e in attuazione delle ulteriori disposizioni in materia di riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici e di liberalizzazione delle attività, innanzi indicate, si rende necessaria l’adozione di una disciplina di riforma delle leggi regionali nelle materie di seguito indicate:

Commercio, servizi e carburanti:

- L.R. 1-4-1975 n. 13 “Disciplina dei mercati all’ingrosso”
- L.R. 7-1-2000 n. 1 “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”
- L.R. 29-3-2006 n. 6 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”;

Artigianato ed associazionismo:

- L.R. 5-6-1975 n. 51 “Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato”
- L.R. 7-7-1977 n. 32 “Istituzione della Consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania”
- L.R. 29-5-1980 n. 49 “Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato”
- L.R. 28-2-1987 n. 11 “Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato”
- L.R. 4-5-1987 n. 28 “Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigianato”

Manifestazioni fieristiche:

L.R. 4-4-1995 n. 11 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche”.

L’impianto del TU

Il TU ha l’obiettivo di riordinare, riunire e riformare le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi, con finalità innovative e non meramente compilative.

Il disegno di legge riunisce in un unico testo anche le disposizioni regionali relative agli incentivi alle imprese.

L'impianto normativo è suddiviso in sei Titoli.

Il Titolo I illustra le finalità, l'ambito oggettivo di applicazione e gli obiettivi del Testo Unico dello sviluppo economico

L'articolo 1 enuncia sinteticamente le finalità del TU che, allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo delle attività produttive, dispone il riordino e la semplificazione delle normative regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto regionale, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione.

L'articolo 2 indica l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni della legge, che si applicano a tutti i settori afferenti il sistema produttivo campano, ad esclusione del settore agricolo.

All'articolo 3 sono declinati, programmaticamente, gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni del TU, con le rispettive azioni di promozione e sostegno.

Gli obiettivi sono :

- competitività del mercato;
- imprenditorialità;
- mercato, internazionalizzazione e attrazione investimenti;
- gestione delle crisi;
- efficienza e governo dei processi decisionali;
- sviluppo del capitale umano;
- innovazione;
- competitività del territorio;
- sostenibilità' dello sviluppo
- recupero ed il riuso dei siti inquinati ed inattivi;
- cultura dello sviluppo ecologicamente sostenibile.

Per ognuno degli obiettivi sono indicate le azioni di promozione e di sostegno perseguite attraverso le disposizioni contenute nei Titoli successivi.

Il Titolo II contiene le disposizioni generali in materia di programmazione regionale delle attività produttive ed individua strumenti e tipologie di intervento relativi

L'articolo 4 disciplina il Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti esistenti ed eventuali nuovi strumenti.

Il PASER è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore di riferimento, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore di riferimento presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia e alla commissione bilancio, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

Questo articolo del TU abroga l'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005.

L'articolo 5 declina gli strumenti e le tipologie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi declinati programmaticamente all'articolo 3 del Titolo I:

- a) aiuti alle imprese;
- b) servizi alle imprese;
- c) ingegneria finanziaria;
- d) infrastrutture per il sistema produttivo;
- e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva;
- f) progetti strategici;
- g) strutture e servizi per la promozione e l'internazionalizzazione;
- h) programmazione negoziata.

Sono individuate le seguenti tipologie di intervento per la concessione di benefici pubblici alle imprese:

- a) contributi a fondo perduto, anche sotto forma di credito di imposta;
- b) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
- c) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale, compatibili con la normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il Titolo III contiene disposizioni di semplificazione delle attività produttive

All'articolo 6 sono declinate le finalità delle disposizioni. L'impianto normativo tende alla realizzazione di un sistema regionale dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di rendere disponibile la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale e di fornire informazioni trasparenti ed univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio ed i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse. Oggetto delle norme è l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese, mediante la previsione di regole tecniche a livello regionale per la codificazione dei procedimenti, e la promozione dell'amministrazione elettronica, mediante un'apposita struttura tecnologica.

L'articolo 7 indica le azioni volte alla semplificazione amministrativa:

- a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese. Con la medesima modalità le imprese ottengono supporto informativo;
- b) la costituzione della banca dati dei contributi concessi alle imprese, anche al fine di verificare l'efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo;
- c) la realizzazione, anche d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, di rilevazioni periodiche sui rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

L'Amministrazione regionale si impegna alla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti, da stabilire con successivi atti amministrativi.

All'articolo 8 sono richiamati i principi fondamentali in materia di semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese, con il rinvio alle disposizioni sul SUAP, di cui all'art. 38 del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 n. 133, ed al relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n. 160/2010, ed alla Comunicazione Unica, di cui all'art. 9 del decreto legge n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007. Restano ferme le competenze delle singole amministrazioni che intervengono nel procedimento, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione di attività economiche il cui esito dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono soggetti a SCIA.

L'articolo 9 istituisce il sistema campano dei servizi per le imprese, che comprende:

- a) il sito istituzionale regionale per le imprese;
- b) forme di collegamento con gli SUAP, da definirsi con successivi atti amministrativi.

All'articolo 10 è disciplinato il sito istituzionale regionale per le imprese, che, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 82/2005 (CAD), contiene tutte le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale ed i dati utili a rendere disponibile la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale. L'individuazione delle modalità di implementazione e funzionamento del sito è rinviata all'adozione di successivi atti amministrativi.

L'articolo 11 prevede programmaticamente attività regionali di assistenza e supporto agli SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

L'articolo 12 detta le disposizioni di semplificazione a livello regionale, stabilendo l'adozione, per ciascun procedimento, dello schema tipo di modulistica da parte dell'Ufficio regionale competente, al fine di omogeneizzare le procedure sull'intero territorio regionale.

Il Titolo IV disciplina le diverse tipologie di attività produttive e, a tal fine, è suddiviso in 11 distinti Capi, dedicati alle materie afferenti

Le disposizioni dei Capi da I a VII abrogano le leggi regionali 7-1-2000 n. 1 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" e 1-4-1975 n. 13 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".

Il primo Capo enuncia i principi generali in materia di attività commerciali

All'articolo 13 sono individuati oggetto e finalità delle disposizioni successive, adottate ai sensi delle competenze attribuite alle Regioni in materia di commercio, in forza della distribuzione delle potestà legislative di cui all'art. 117 della Costituzione, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248, delle disposizioni del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea in materia di tutela della concorrenza, della libera circolazione delle merci e dei servizi, delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione Europea e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del decreto legislativo 23 marzo 2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Le finalità perseguite sono quelle di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

L'articolo 14 indica l'ambito di applicazione, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98.

L'articolo 15 contiene le definizioni rilevanti in materia di attività commerciale, in conformità al disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98, e l'indicazione dei settori merceologici di cui al comma 1 dell'art. 5 del medesimo decreto.

All'articolo 16 sono declinati i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale nei diversi settori merceologici, come riformati dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, nella versione aggiornata alle integrazioni e modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 147/2012.

Al 9° comma è stato previsto il recepimento, con de liberazione, degli indirizzi, per i corsi professionali abilitanti relativi al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, determinati in sede di accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, volti a garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta.

Al 10° comma è previsto il divieto di qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a cittadinanza o, per quanto riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

All'articolo 17 è disciplinato l'Osservatorio regionale sulla rete commerciale, attraverso il quale la Regione assicura un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

L'Osservatorio, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, è costituito da un dirigente regionale per ciascuna delle materie rilevanti per lo svolgimento delle attività commerciali e da altri componenti rappresentanti degli interessi degli enti territoriali e delle parti sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, permangono in carica per tre anni non spetta loro alcun compenso o rimborso spese a carico del bilancio regionale. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) attività consultiva sugli atti di programmazione commerciale di competenza della Regione;
- b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio riferite alle statistiche dei comuni e delle autorità competenti;
- c) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo commerciale.

All'articolo 18 sono disciplinati i Centri di assistenza tecnica e Formazione Professionale (CAT), in conformità al disposto dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998.

Il Capo II, suddiviso in tre Sezioni, disciplina il commercio al dettaglio

La prima Sezione è dedicata al commercio in sede fissa

L'articolo 19 individua l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni della Sezione.

All'articolo 20 sono individuati i criteri di programmazione urbanistica e di compatibilità territoriale degli insediamenti commerciali e delle strutture commerciali di media e grande distribuzione.

All'articolo 21, in conformità al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, è disciplinato lo Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), che costituisce lo Strumento integrato del piano urbanistico comunale per l'esercizio del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita, alle localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nonché all'attività svolta su aree pubbliche, perseguendo finalità di salvaguardia e promozione del territorio e di monitoraggio della distribuzione commerciale locale espressamente dettagliate al comma 4 dell'articolo. Al comma 5 sono espressamente richiamati i principi generali – fissati a livello comunitario e nazionale - in materia di semplificazione e liberalizzazione delle attività produttive e di prestazione dei servizi. Ai commi 6-8 è regolamentata la procedura di formazione del SIAD, mentre al comma 9 sono indicati gli elaborati costitutivi dello strumento.

Gli articoli 22 e 23 individuano, sempre in conformità al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, le modalità di intervento, nell'ambito del SIAD, per le medie strutture di vendita e per la valorizzazione del centro storico. Nella stessa ottica si pongono le disposizioni dell'art. 24, relative alla disciplina degli interventi integrati per i centri minori.

All'articolo 25 sono previste le definizioni e classificazioni delle attività commerciali al dettaglio e le disposizioni comuni. Rispetto alla classificazione originaria dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998, sono state accorpate in un'unica classificazione complessiva, nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, le due tipologie di medie strutture di vendita, di cui alla lett. e) del richiamato comma 1. Sono state riproposte le definizioni di G1 A/M – Ipermercato, G1 E - Struttura per il commercio di soli prodotti non alimentari, G2 CQ - Centro commerciale di quartiere o interquartiere, G2 CI - Centro commerciale inferiore, G2 CS - Centro commerciale superiore, EVS - Esercizio di vicinato speciale, introdotte dalla legge regionale n. 1/2000. Sono state inserite le definizioni di Outlet, Factory Outlet Center, Parco commerciale, al fine di evitare abusi e distorsioni, a tutela di venditori e consumatori

L'articolo 26 disciplina gli esercizi di vicinato. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 114/1998, come modificato ed integrato dall'art. 65 del D. Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

L'articolo 27 individua i parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita - riportati in dettaglio (mq. di superficie per mq. di vendita) in un allegato al TU (all. A)- e disciplina le diverse ipotesi di adeguamento nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita, di aggiunta del settore merceologico alimentare, di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, di concentrazioni o accorpamenti.

All'articolo 28 è disciplinata la procedura di autorizzazione per le medie strutture di vendita, in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e nel rispetto delle prescrizioni del SIAD. Sono state contemplate le disposizioni particolari di cui al comma 3 dell'art. 10 del medesimo decreto, assoggettate alla SCIA. È prevista l'attivazione delle medie strutture di vendita entro 12 mesi dalla data del rilascio del titolo abilitativo, pena la decadenza, salva diversa prescrizione del SIAD. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, l'attività commerciale è attivata entro 12 mesi dalla data di scadenza di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001. Vi è espressa previsione della facoltà di proroga da parte del comune.

All'articolo 29 è disciplinata la procedura per l'aggiunta di un settore merceologico, precedentemente non autorizzato, delle medie e grandi strutture di vendita: silenzio assenso in una media struttura di vendita operante da almeno un anno; autorizzazione comunale in una grande struttura di vendita.

L'articolo 30 stabilisce i criteri per il rilascio autorizzazione per le grandi strutture di vendita.

All'art. 31 è disciplinata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e nel rispetto delle prescrizioni del SIAD. Sono individuati gli elementi essenziali della domanda di autorizzazione, con particolare risalto alla conformità e compatibilità dell'insediamento commerciale agli strumenti urbanistici, all'impatto della struttura sull'ambiente e sul patrimonio culturale, all'incidenza sul sistema viario e sulle percorrenze veicolari del territorio, al piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva, alle ricadute occupazionali attese, ai servizi per il cliente. Le grandi strutture di vendita sono attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura dell'attività commerciale, la grande

struttura di vendita in oggetto è attivata per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001. Anche in questo caso vi è espressa previsione della facoltà di proroga da parte del comune. È analiticamente disciplinata la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata

In un allegato al TU (all. B) è elencata la documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita.

L'articolo 32 stabilisce le priorità per la valutazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita.

All'articolo 33 è disciplinata la procedura per l'autorizzazione dell'ampliamento delle grandi strutture di vendita, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e nel rispetto delle prescrizioni del SIAD.

L'articolo 34 individua le procedure per il trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita

All'articolo 35 si evidenzia che gli Outlet ed i Factory Outlet Center vanno autorizzati secondo le modalità dei centri commerciali di dimensione corrispondente.

L'articolo 36 detta norme transitorie (in caso di mancanza del SIAD) e disposizioni comuni (per il subingresso nell'attività relativa agli esercizi di vicinato ed alle medie e grandi strutture di vendita) alle attività di commercio al dettaglio, in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 114/1998.

La seconda Sezione del Capo II è dedicata al commercio su aree pubbliche

L'articolo 37 declina l'ambito di applicazione, le definizioni e le finalità della disciplina del commercio su aree pubbliche. Le definizioni sono conformi al disposto dell'art. 27 del decreto legislativo n. 114/98.

All'articolo 38 sono indicate le finalità degli indirizzi regionali generali per l'insediamento delle attività commerciali su aree pubbliche, in conformità alle previsioni del comma 13 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98, nel testo modificato dall'art. 70 del decreto legislativo n. 59/2010, di recepimento della "Direttiva servizi". L'articolo disciplina anche la procedura di approvazione di tali indirizzi, oltre alla loro validità temporale.

L'articolo 39 enuncia i compiti dei Comuni in materia, individuati dall'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98.

L'articolo 40 definisce le tipologie del commercio su aree pubbliche ed enuncia le modalità di esercizio dell'attività, in conformità all'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98 e del comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 59/2010, e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità agli indirizzi regionali di cui all'art. 38.

L'articolo 41 detta condizioni e limiti all'esercizio dell'attività.

Agli articoli 42 e 44 sono disciplinati le autorizzazioni per posteggi dati in concessione (tipologia A) e per l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B). L'articolo 43 rinvia, per le disposizioni regionali e comunali in materia di rilascio, rinnovo e durata delle concessioni, al contenuto dell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. n.59/2010.

L'intesa è stata approvata dalla Conferenza Unificata il 5 luglio 2012. Le Regioni intendono condividere a livello di coordinamento interregionale Attività Produttive un'interpretazione univoca del testo, al fine di predisporre linee di lavoro omogeneo.

L'articolo 45 introduce l'obbligo della presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98 (aggiunto dal decreto legge n. 78/2009).

L'articolo 46 disciplina il subingresso nella gestione e nella proprietà dei posteggi e la relativa procedura.

All'articolo 47 è disciplinata la procedura per la modifica del settore merceologico.

L'articolo 48 prevede la trasmissione dei dati dell'operatore al Comune competente in caso di trasferimento di residenza o di sede legale, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui all'art. 57.

L'art. 49 esenta dalla tassazione il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni, in conformità all'art. 28, comma 17, del decreto legislativo n. 114/1998.

L'articolo 50 regola le autorizzazioni stagionali per i mercati

L'articolo 51 fornisce la definizione dei mercati

All'articolo 52 è disciplinata la procedura per l'istituzione ed il trasferimento di un mercato

Gli articoli 53 e 54 regolamentano, rispettivamente, la modifica e la sospensione dei mercati.

All'articolo 55 sono indicate le caratteristiche funzionali dei mercati.

L'articolo 56 disciplina lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi.

L'articolo 57 è dedicato all'anagrafe delle imprese titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, gestito dai Comuni.

L'articolo 58 disciplina i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

La terza Sezione del Capo II è dedicata alle forme speciali di vendita al dettaglio

L'articolo 59 disciplina gli spacci interni, soggetti a SCIA, in conformità alle disposizioni dell'art.16 del D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 66 del D.Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

All'articolo 60 è regolamentata la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, soggetta a SCIA, in conformità al medesimo articolo e all'art. 67 del D.Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

L'articolo 61 è dedicato alla vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, soggetta a SCIA, secondo le disposizioni dell'art 18 del D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

Anche la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, di cui all'art. 62, è soggetta a SCIA, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 69 del D.Lgs. n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

L'articolo 63 stabilisce le modalità della propaganda ai fini commerciali, in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 114/98.

Il Capo III disciplina il commercio all'ingrosso

Le disposizioni di questo Capo abrogano la legge regionale 1-4-1975 n. 13 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".

L'articolo 64 individua l'ambito di applicazione della disciplina.

All'articolo 65 sono dettate le disposizioni generali in materia di commercio all'ingrosso, in conformità agli artt. 5, comma 11, e 26, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012).

L'articolo 66 prevede la definizione e le finalità dei mercati all'ingrosso

All'articolo 67 sono individuate le tipologie di mercati all'ingrosso, distinti, in base alle funzioni ed alla collocazione territoriale, in: mercati alla produzione, mercati di distribuzione o di transito, mercati terminali o di consumo, e mercati a tipologia e funzione mista.

L'articolo 68 prevede il programma regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, al fine di riorganizzare e razionalizzare la rete regionale. L'articolo disciplina la procedura di approvazione del programma e la sua durata temporale.

All'articolo 69 sono definiti i contenuti del programma.

L'articolo 70 disciplina la procedura di approvazione ed il contenuto del regolamento tipo sulle materie attinenti alla disciplina ed al funzionamento dei mercati all'ingrosso.

All'articolo 71 sono individuati i soggetti titolari all'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento, l'ampliamento, il ridimensionamento, la soppressione o la unificazione dei mercati all'ingrosso e le relative procedure.

L'articolo 72 disciplina la gestione delle attività mercatali e l'individuazione dei soggetti abilitati a tali attività.

All'articolo 73 è previsto che le modalità di funzionamento di ciascun mercato siano disciplinate dal regolamento di mercato, adottato dal soggetto gestore in conformità al regolamento tipo di cui all'art. 70, e sono dettate disposizioni sui canoni di concessione e sulle tariffe relative ai servizi.

L'articolo 74 individua gli operatori commerciali ammessi al mercato, suddivisi nelle due categorie dei venditori e degli acquirenti. La formulazione dell'articolo tiene conto della soppressione degli albi dei mediatori disposta dall'art. 73, 1° comma, del D.Lgs. n. 59/2010.

All'articolo 75 è disciplinato il commercio all'ingrosso al fuori dei mercati, sia nell'ambito territoriale di un Comune dotato di mercato che nel territorio di Comuni sprovvisti di mercato.

L'articolo 76 disciplina la vigilanza sui mercati all'ingrosso e la relativa competenza, richiamando anche le attività inibitorie dei comuni previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2012.

Il CAPO IV disciplina la somministrazione di alimenti e bevande, introducendo disposizioni che mancavano nella normativa regionale precedente in materia di attività commerciali

All'articolo 77 sono contemplate le definizioni e l'ambito di applicazione, in conformità all'art. 1 della legge n. 287/1991.

L'articolo 78 individua i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come riformati dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. È richiamata anche la normativa quadro relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini e le società dei Paesi appartenenti all'UE, oltre al rispetto delle normative internazionali per i cittadini e le società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

L'articolo 79 disciplina la programmazione regionale e comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 64 del decreto legislativo n. 59/2010 e all'art. 3 della legge n. 287/1991.

All'articolo 80 sono individuate le attività di raccolta e diffusione dei dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai fini del monitoraggio delle attività.

L'articolo 81 disciplina la procedura di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del decreto legislativo n. 59/2010 (nel testo riformato dal D.Lgs. n. 147/2012) e dell'art. 3 della legge n. 287/1991. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela nei limiti del D.Lgs. n. 59/2010. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso, sono soggetti a SCIA. È subordinata alla SCIA anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 287/1991.

All'articolo 82 sono indicati i casi di revoca delle autorizzazioni.

All'articolo 83 è disciplinata l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012.

Il CAPO V disciplina la vendita della stampa quotidiana e periodica, introducendo disposizioni che mancavano nella normativa regionale precedente in materia di attività commerciali

L'articolo 84 enuncia l'articolazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti vendita esclusivi e non esclusivi (in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 170/2001), precisando che le disposizioni della legge si applicano anche alla stampa estera posta in vendita sul territorio regionale. L'attività, anche a carattere stagionale, è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni.

All'articolo 85 è indicata la definizione dei punti vendita esclusivi e sono stabilite le modalità ed i limiti della vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.

L'articolo 86 disciplina i punti vendita non esclusivi e lo svolgimento delle relative attività.

All'articolo 87 sono dettate le modalità di vendita, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170.

L'articolo 88 prevede gli indirizzi regionali per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi. È stabilita la comunicazione al Comune competente per territorio per le attività di vendita di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 170/2001. Per la disciplina degli orari di vendita vi è un rinvio alla legislazione statale vigente.

Il CAPO VI è dedicato alla regolazione della condotta, ed è suddiviso in due Sezioni

La I Sezione disciplina la pubblicità dei prezzi

L'articolo 89 disciplina la pubblicità dei prezzi, in conformità alle disposizioni degli artt. 3 e 14 del decreto legislativo n. 114/1998.

All'articolo 90 sono riportate le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

La II Sezione è dedicata alle vendite straordinarie

L'articolo 91 disciplina le vendite straordinarie. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Le disposizioni dell'articolo sono formulate in conformità alle previsioni dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998 e 3 del decreto legge n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006.

Al Capo VII sono dettate le sanzioni in materia di commercio e sono previste norme finali

All'articolo 92 sono indicate le sanzioni amministrative in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, di forme speciali di vendita, di vendite straordinarie e promozionali, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 22 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998.

L'articolo 93 individua le sanzioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con rinvio al R.D. 773/1931.

All'articolo 94 è previsto il potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia dei Comuni nella redazione del SIAD di cui dall'art. 10 della Sezione I del Capo II del Titolo IV

L'articolo 95 detta una clausola valutativa in merito all'attuazione del Titolo IV ed ai risultati ottenuti dalla Giunta regionale nella materia della distribuzione commerciale, con la trasmissione di una relazione triennale al Consiglio regionale.

Il Capo VIII disciplina i Centri Commerciali Naturali

Le norme trasferiscono in ambito legislativo le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1476 del 18/9/2009, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 1/2009 (finanziaria regionale per il 2009), con la conseguente abrogazione del richiamato comma.

L'articolo 96 enuncia gli obiettivi cui è rivolta la promozione della costituzione, del riconoscimento e della valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali da parte dell'Amministrazione regionale.

All'articolo 97 sono indicate le definizioni rilevanti in materia.

L'articolo 98 enuncia le finalità dei Centri Commerciali Naturali.

All'articolo 99 sono individuati i requisiti soggettivi necessari ai fini della costituzione di un CCN, mentre l'articolo 100 stabilisce i requisiti oggettivi

L'articolo 101 disciplina la procedura per il riconoscimento del Centro Commerciale Naturale.

All'articolo 102 è previsto l'elenco regionale dei Centri Commerciali Naturali costituiti in Campania, pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura del competente Ufficio della giunta regionale, che provvede la relativo aggiornamento.

L'articolo 103 prevede la possibilità, per i Centri Commerciali Naturali, di avvalersi dei Centri di Assistenza Tecnica, di cui all'articolo 18.

All'articolo 104 sono stabilite disposizioni di coordinamento per i Centri Commerciali Naturali già costituiti

Il Capo IX è dedicato alle disposizioni in materia di artigianato

Le disposizioni di questo Capo abrogano le leggi regionali 28-2-1987 n. 11 "Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato", 5-6-1975 n. 51 "Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato", 4-5-1987 n. 28 "Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato".

L'articolo 105 declina l'oggetto e le finalità della disciplina.

L'articolo 106 disciplina la procedura per l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese e le connesse modifiche e cancellazioni, riprendendo le disposizioni dell' articolo 9 bis (aggiunto dalla lettera f-sexies) del comma 2 dell'art. 6, del decreto legge n. 70/2011, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) del decreto legge n. 7/2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007. Le funzioni amministrative

riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai Comuni. L'applicazione delle sanzioni amministrative in materia è delegata ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del Comune esercitante la delega delle funzioni amministrative di verifica. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa all'Ufficio regionale competente.

Gli articoli 107 e 108 contengono le disposizioni sulla composizione, sulla nomina e sulle funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

L'articolo 109 disciplina la tutela e promozione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, mediante il sostegno a:

- a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d'iniziativa promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e di qualità, nonché iniziative volte alla formazione di nuove professionalità;
- b) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
- c) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche, tradizionali e di qualità;
- d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

Il Capo X disciplina le manifestazioni fieristiche e le attività di cooperazione e internazionalizzazione

Le disposizioni di questo Capo sono emanate in attuazione dei principi che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99, hanno condotto all'abrogazione della legge nazionale 11-1-2001 n. 7 "Legge quadro sul settore fieristico", ad opera dell'art. 6 della legge 18-4-2005 n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", in quanto imponeva restrizioni ingiustificate per quanto riguarda sia la libera prestazione dei servizi sia il diritto di stabilimento nell'ambito dell'organizzazione delle fiere per gli operatori di altri Stati membri.

Esse, inoltre, abrogano le leggi regionali 4-4-1995 n. 11 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" e 7-7-1977 n. 32 "Istituzione della Consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania".

L'articolo 110 declina i principi generali in materia.

All'articolo 111 sono indicate le definizioni rilevanti in materia.

L'articolo 112 individua l'ambito di applicazione della disciplina e detta disposizioni in merito alla qualificazione delle manifestazioni fieristiche: di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. L'articolo stabilisce anche la competenza al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche indicate.

La procedura per il riconoscimento e la connessa validità temporale sono stabilite al successivo articolo 113.

L'articolo 114 regola la comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali da parte dei soggetti pubblici e privati in possesso del relativo riconoscimento.

All'articolo 115 sono disciplinati i calendari fieristici.

L'articolo 116 stabilisce le funzioni dei comuni in merito alla verifica di conformità dei quartieri fieristici

All'articolo 117 sono individuate e disciplinate le funzioni di gestione ed aggiornamento dell'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica da parte della Giunta regionale, al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio campano delle manifestazioni fieristiche.

L'articolo 118 prevede le sanzioni amministrative in materia e la relativa competenza.

L'articolo 119 demanda ad un regolamento regionale l'attuazione delle disposizioni del Capo.

All'articolo 120 sono dettagliatamente individuati l'ambito e le modalità di applicazione delle attività regionali di cooperazione e internazionalizzazione, e le connesse iniziative, nell'ambito delle competenze in materia attribuite dall'art. 117, comma 9, della Costituzione, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle priorità strategiche stabilite nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), di cui all'art. 4.

Il Capo XI comprende le norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

Le disposizioni di questo Capo sono emanate in conformità al decreto legislativo 11-2-1998, n. 32 "Norme in materia di liberalizzazione della rete distributiva carburanti" (emanato in attuazione della legge delega n.59/1997), e dei successivi interventi di riforma - finalizzati a garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e ad assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato - attuati con l'art. 83 bis, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e con l'art. 28 del decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.

Esse, inoltre, abrogano la legge regionale 29-3-2006, n.6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti".

Il Capo è suddiviso in cinque Sezioni

La I Sezione enuncia i principi generali in materia

L'articolo 121 reca i riferimenti normativi nazionali cui il disegno di legge si ispira e le finalità dello stesso.

All'articolo 122 sono riportate le definizioni della rete carburanti, degli impianti, delle attrezzature e dei carburanti erogati.

L'articolo 123 indica le funzioni dei comuni in materia e le relative procedure.

All'articolo 124 è disciplinata la programmazione regionale in materia di carburanti.

L'articolo 125 è dedicato alla Commissione consultiva regionale carburanti, alla composizione, alle modalità di nomina e di funzionamento.

L'articolo 126 specifica i compiti della Commissione.

L'articolo 127 disciplina l'attività di monitoraggio regionale, in un'ottica permanente di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.

L'articolo 128 è dedicato ai bacini di utenza, ambiti territoriali omogenei individuati con il regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 140, attraverso i quali la Regione provvede al monitoraggio dell'evoluzione del mercato dei carburanti per autotrazione, al fine di perseguire l'ammodernamento della rete, lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili e dei servizi all'utenza. Per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio è prevista la possibile installazione di particolari tipologie di impianti e la concessione di specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

L'articolo 129 elenca le attività oggetto di autorizzazione e la relativa procedura e stabilisce le caratteristiche ed i requisiti minimi dei nuovi impianti.

L'articolo 130 individua, in via residuale, le attività soggette a comunicazione.

L'articolo 131 disciplina l'uso del biometano.

L'articolo 132 prevede la possibile dotazione di attività complementari e servizi integrativi.

L'articolo 133 individua i requisiti soggettivi che devono possedere coloro che intendono esercitare l'attività di distribuzione carburanti, in conformità dell'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, nella versione aggiornata alle integrazioni e modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 147/2012.

L'articolo 134 disciplina il trasferimento della titolarità di un impianto.

L'articolo 135 stabilisce le procedure per la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione di un impianto.

All'articolo 136 sono disciplinate la procedura di collaudo e la relativa commissione.

L'articolo 137 è dedicato alla disciplina urbanistica degli impianti di distribuzione di carburanti.

L'articolo 138 prevede procedure per la qualificazione e l'ammodernamento della rete degli impianti esistenti.

L'articolo 139 definisce gli impianti di pubblica utilità e le eventuali deroghe.

L'articolo 140 disciplina il regolamento di attuazione delle disposizioni del Capo XI.

La II Sezione è dedicata agli orari e turni degli impianti di rete ordinaria

L'articolo 141 disciplina gli orari ed i turni degli impianti carburanti, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'articolo 142 rinvia al regolamento di attuazione di cui all'art. 134 l'individuazione degli indirizzi regionali in materia di orari e turni di impianti di rete ordinaria.

La III Sezione disciplina gli impianti autostradali

L'articolo 143 disciplina la procedura di concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali.

All'articolo 144 sono dettate le disposizioni per l'autorizzazione all'aggiunta di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati.

L'articolo 145 è dedicato alla procedura per le modifiche degli impianti.

All'articolo 146 è disciplinato il trasferimento della titolarità della concessione, mentre il 147 stabilisce le norme per il rinnovo della concessione.

L'articolo 148 prevede modalità di promozione delle specialità tipiche campane, mediante la commercializzazione dei prodotti sugli impianti autostradali.

All'articolo 149 sono indicate le ipotesi di decadenza dalla concessione.

La IV Sezione detta disposizioni per impianti ad uso privato, natanti ed aeromobili

L'articolo 150 disciplina l'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante.

L'articolo 151 assoggetta a SCIA l'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C.

All'articolo 152 è disciplinato il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro.

L'articolo 153 stabilisce la procedura per l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili.

La V Sezione è dedicata alla disciplina delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie ed alle norme transitorie

L'articolo 154 detta le disposizioni in materia di vigilanza e controllo.

All'articolo 155 sono disciplinate le sanzioni amministrative.

L'articolo 156 contiene le disposizioni transitorie.

Il Titolo V prevede interventi di sviluppo delle attività produttive e, a tal fine, è suddiviso in due Capi, uno dedicato agli incentivi nei diversi settori ed uno dedicato ai confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania

Il I Capo disciplina gli incentivi alle imprese con procedura negoziale e valutativa e gli interventi promozionali a favore dell'artigianato e di promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

Le disposizioni degli articoli da 157 a 161 abrogano la legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 "Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale".

All'articolo 157 è disciplinato contratto di programma regionale, strumento di incentivazione alle imprese con procedura negoziale, finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.

Gli aiuti a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori.

Per la procedura di concessione la norma rinvia all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese ammissibili, individuate da apposito regolamento di attuazione e dettagliate nel disciplinare dello strumento di agevolazione nelle forme tecniche di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articolo 7, anche combinate, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, bonus fiscale, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.

L'articolo individua anche i programmi di investimento oggetto del contratto ed i criteri per l'istruttoria e valutazione delle istanze.

L'articolo 158 disciplina il credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi, incentivo concesso con procedura valutativa, finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.

Anche in questo caso gli aiuti rispettano le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

Le disposizioni individuano le forme di investimento agevolabili, il tipo e la misura dell'agevolazione, le modalità di fruizione.

L'attuazione dello strumento è subordinata alla stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

All'articolo 159 è contemplato il credito di imposta per l'incremento dell'occupazione, incentivo concesso con procedura valutativa al fine di favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.

L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.

Le disposizioni individuano le forme di incremento occupazionale agevolabili, il tipo e la misura dell'agevolazione, le modalità di fruizione.

È prevista una clausola valutativa in merito ai risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle disposizioni con riferimento a parametri specificamente individuati (nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità).

Anche in questo caso l'attuazione dello strumento è subordinata alla stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 160 disciplina gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo, concessi con procedura valutativa, al fine di promuovere progetti orientati alla creazione di impresa, al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale.

Gli aiuti sono differenziati con l'emanazione degli atti di attuazione indicati al successivo articolo 161, comma 3, in relazione a distinte finalità di politica economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di investimento, nel rispetto delle disposizioni della legge e delle limitazioni, condizioni ed intensità di aiuto stabilite dalla Commissione europea. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni e spese oggetto dell'agevolazione.

L'articolo individua le forme di investimento agevolabili, il tipo e la misura dell'agevolazione, le modalità di fruizione.

L'articolo 161 è dedicato alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Sono previsti appositi regolamenti di attuazione per ciascuno degli strumenti individuati.

La ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, l'individuazione dei settori e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione, anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo, è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in coerenza con il PASER.

È prevista, inoltre, l'adozione, da parte della Giunta regionale, e sempre sentita la Commissione consiliare competente, di appositi disciplinari ed atti che consentano l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/98 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Tali disciplinari sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle PMI industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.

È individuato un termine più breve di quello previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17/2005 per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente.

All'articolo 162 è disciplinata la procedura per il finanziamento dei progetti promozionali a favore dell'artigianato.

Sono individuati programmaticamente le tipologie di progetti finanziabili, i requisiti degli stessi, ed i soggetti titolati alla presentazione.

Per il finanziamento dei progetti, in conformità alle disposizioni dell'art. 12 della disciplina generale del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990, è stabilito il rinvio a procedure di evidenza pubblica.

Gli atti adottati che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'articolo 163 prevede interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale sul mercato nazionale e sui mercati esteri, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario.

Il II Capo del Titolo V disciplina i - Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania

Le disposizioni in esso contenute (artt. 164-174) abrogano la legge regionale 26 settembre 2008, n. 10 "Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania".

All'articolo 164 sono declinate le finalità delle disposizioni ed è garantito il rispetto dei principi comunitari sugli aiuti di Stato.

L'articolo 165 individua i Confidi (consorzi e società cooperative di garanzia collettiva dei fidi) ammessi alle agevolazioni regionali, con il rinvio alla normativa nazionale di riferimento (art. 13 del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003), ed indica limitazioni e vincoli nelle attività di competenza.

All'articolo 166 sono disciplinati i contributi, il periodo di concessione, l'ammontare complessivo ed i criteri di ripartizione.

L'articolo 167 regola la procedura di concessione dei contributi.

All'articolo 168 è previsto l'obbligo della contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata utilizzando i contributi regionali.

Sono, inoltre, individuati i beneficiari degli aiuti ed è stabilita la compatibilità con la fruizione di altre agevolazioni o di contributi pubblici nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese, fatto salvo quanto indicato dal successivo art. 170 sugli aiuti alle PMI.

L'articolo 169 disciplina le garanzie collettive, con il rinvio alle condizioni stabilite nel paragrafo 4.3. della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie".

All'articolo 170 sono dettate disposizioni specifiche per le PMI, con rinvio regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche e integrazioni della Commissione europea del 12 gennaio 2001 sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

L'articolo 171 dispone l'applicazione del regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 in materia di aiuti de minimis, se le garanzie sono prestate senza l'osservanza delle condizioni previste nei precedenti articoli 169 e 170. In tal caso il rilascio della garanzia è subordinato alla presentazione di una dichiarazione attestante che la prestazione della garanzia non comporta per l'impresa il superamento della soglia de minimis.

All'articolo 172 sono individuate funzioni di collaborazione con la regione Campania da parte dei Confidi, per la raccolta e la elaborazione delle informazioni atte a verificare il rispetto delle disposizioni legislative e dei provvedimenti comunitari, anche in considerazione della comunicazione di tali informazioni disposta dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002.

L'articolo 173 rinvia alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la definizione delle modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella legge, ed indica i casi di revoca dei contributi concessi e di restituzione di quelli non ancora utilizzati.

All'articolo 174 sono disciplinate le modalità di definizione dell'ammontare delle risorse destinate all'attuazione dei regimi di aiuto regionali a favore dei Confidi, con rinvio alla programmazione annuale del PASER.

Il Titolo VI disciplina le disposizioni finali e le abrogazioni

L'articolo 175 prevede una clausola di adeguamento all'ordinamento della Repubblica: è stabilito che le leggi dello Stato che modificano la disciplina delle materie regolate dal Testo Unico prevalgono sulle norme regionali che siano in contrasto con esse.

L'articolo 176 reca l'elenco delle abrogazioni, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti.

Negli allegati A e B sono indicate, rispettivamente, la minima disponibilità di parcheggi (mq. di superficie per mq. di vendita, in riferimento all'art. 27 del TU) e la documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita (in riferimento agli articoli 28 e 31 del TU).

In merito alla relazione tecnica sulle quantificazioni, ai sensi dell'art.25 della L.R. 7/2002, si evidenzia che il TU non comporta, per la sua attuazione, oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi, sostanzialmente, di disposizioni di programmazione generale delle attività produttive, di semplificazione, a carattere prevalentemente regolativo dei settori interessati, o, ancora, di riepilogo della disciplina generale degli strumenti di incentivazione.